

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Comune di Telve



NORME DI ATTUAZIONE

aggiornate alla legge urbanistica provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e al regolamento urbanistico edilizio provinciale (DPP 19 maggio 2017, n.8-61/Leg)

- ADOZIONE DEFINITIVA -

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n°..... di data.....

Il tecnico: arch. Vittorio Cerqueni
Studio di Progettazione S.T.A.C.C.
Via Roma 7/a - Tonadico
38054 Primiero S.M. di C. (Trento)
tel. 0439 763974 - p.iva 01353990227



Indice generale

TITOLO PRIMO.....	4
OBIETTIVI, CONTENUTI, ELEMENTI ED OPERATIVITA' DEL PRG.....	4
Art. 1 - OBIETTIVI GENERALI DEL PRG.....	4
Art. 2 - CONTENUTI ED ELEMENTI DEL PRG.....	4
Art. 3 - APPLICAZIONE DEL PRG.....	5
Art. 4 - ATTUAZIONE DEL PRG.....	5
Art. 5 - CERTIFICATO URBANISTICO COMUNALE.....	5
Art. 6 - DEFINIZIONI ED INDICI URBANISTICI ED EDILIZI.....	6
TITOLO SECONDO.....	7
NORME PER LA TUTELA DEL TERRITORIO.....	7
Art. 7 - VINCOLI TERRITORIALI DI SALVAGUARDIA.....	7
7.1 - VINCOLI DI SALVAGUARDIA FISICA – ASSETTO GEOLOGICO.....	7
7.1.1 – VINCOLI DI SALVAGUARDIA PER L'UTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE – PGUAP – UTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE.....	8
7.1.2 - VINCOLI DI SALVAGUARDIA PER L'UTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE - PGUAP - AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO.....	8
7.1.3 - VINCOLI DI SALVAGUARDIA PER L'UTILIZZO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE DESTINATE AL CONSUMO UMANO – CARTA DELLE RISORSE IDRICHE.....	8
7.2 - VINCOLI DI SALVAGUARDIA STORICO-ARTISTICA ED AMBIENTALE.....	10
7.2.1 - AREE DI TUTELA AMBIENTALE.....	10
7.2.1.2 – CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURA LI, DELLA FLORA E DELLA FAUNA.....	10
7.2.1.3 – MANUFATTI E SITI VINCOLATI AI SENSI DEL D. LGS. N. 42/2004, CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO.....	11
7.2.1.4 – AREE DI TUTELA ARCHEOLOGICA.....	11
7.2.2 - AREE DI PROTEZIONE DELLE ACQUE.....	12
7.2.3 - AMBITO NATURALE DEL LAGORAI.....	13
7.2.4 - PRESCRIZIONI GENERALI PER LA CONSERVAZIONE DELLA QUALITA' AMBIENTALE.....	13
7.2.4.1 - INSERIMENTO AMBIENTALE DEGLI INTERVENTI EDILI.....	14
7.2.4.2 - L'AMBIENTAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI.....	15
7.2.5 – BENI AMBIENTALI.....	16
7.3 - VINCOLI DI SALVAGUARDIA TECNOLOGICO-INFRASTRUTTURALE.....	17
7.4 – TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO.....	17
7.5 – TUTELA DEL SUOLO.....	17
Art. 8 - NORME GENERALI E SPECIALI DI DESTINAZIONE D'USO E DI EDIFICABILITA'.....	18
Art. 9 – AREE AGRICOLE DI PREGIO.....	18
Art. 10 - AREE AGRICOLE.....	19
10.1 - AREE AGRICOLE DI INTERESSE PRIMARIO.....	19
10.2 - AREE AGRICOLE DI INTERESSE SECONDARIO.....	21
10.3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE DI COERENZA CON IL PATTO TERRITORIALE DELLA VALSUGANA ORIENTALE.....	22
Art. 11 - IMPIANTI A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA.....	23
Art. 13 - AREE PASCOLO.....	24
Art. 14 - AREE A BOSCO.....	25
Art. 15 - AREE A ELEVATA INTEGRITA'.....	26
TITOLO TERZO.....	27
NORME DI ATTUAZIONE PER IL CENTRO STORICO E PER GLI EDIFICI E MANUFATTI SPARSI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO.....	27
Art. 16 - PIANO REGOLATORE GENERALE – INSEDIAMENTI STORICI.....	27
16.1 - AREE DI RISPETTO A TUTELA DI INSEDIAMENTI STORICI.....	27
Art. 17 - CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO TRADIZIONALE.....	28
TITOLO QUARTO.....	29
PRESCRIZIONI PER IL TERRITORIO URBANIZZATO E URBANIZZABILE.....	29
CAPITOLO I -.....	29
NORME PER I TESSUTI URBANI DI RECENTE FORMAZIONE.....	29
Art. 18 - INSEDIAMENTI ABITATIVI.....	29
Art. 19 - AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO.....	29
Art. 20 - AREE RESIDENZIALI DI NUOVA ESPANSIONE.....	31

Art. 20 BIS - AREE RESIDENZIALI ESISTENTI SATURE (BE).....	31
Art. 21 - ANNESSI RESIDENZIALI.....	31
Art. 22 - AREE A VERDE PRIVATO.....	32
CAPITOLO II.....	33
- NORME PER I SERVIZI PUBBLICI E GLI INTERVENTI PUNTUALI.....	33
Art. 23 - SERVIZI PUBBLICI IN TESSUTO URBANO.....	33
23.1 - PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI.....	33
Art. 24 - INTERVENTI PUNTUALI IN TESSUTO URBANO.....	33
Art. 25 - AREE A VERDE PUBBLICO.....	34
25.1 - AREE A VERDE ATTREZZATO.....	34
25.2 - AREE PER ATTIVITA' SPORTIVE ALL'APERTO.....	34
CAPITOLO III.....	35
- NORME PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E COMMERCIALI.....	35
Art. 26 - AREE PRODUTTIVE E COMMERCIALI.....	35
Art. 27 - AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO DI LIVELLO LOCALE.....	35
27.1 - esistenti - ZTO "D4".....	35
27.2 - esistenti da riordinare e di nuovo impianto - ZTO "D4".....	36
Art. 28 - AREE PER ATTIVITA' COMMERCIALI.....	36
28.1 - Disciplina del settore commerciale.....	36
28.2 - Tipologie commerciali e definizioni.....	36
28.3 - Localizzazione delle strutture commerciali.....	36
28.4 - Attività commerciali nelle aree produttive del settore secondario.....	37
28.5 - Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli.....	37
28.6 - Attività commerciali all'ingrosso.....	37
28.7 - Spazi di parcheggio.....	38
28.8 - Altre disposizioni.....	38
28.9 - Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti.....	38
28.10 - Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale massima.....	39
28.11 - Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita esistenti.....	39
28.12 - Criteri specifici nel caso di riqualificazione di edifici dismessi.....	39
28.13 - Valutazione di impatto ambientale.....	39
28.14 - Area commerciale – LOTTIZZAZIONE S1.....	39
CAPITOLO IV.....	41
NORME PER GLI INSEDIAMENTI TURISTICI.....	41
Art. 29 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE TURISTICHE.....	41
29.1 - AREE ALBERGHIERE.....	41
29.2 - AREE PER CAMPEGGI.....	42
29.3 - RIFUGI.....	42
29.4 - AREE PER ATTREZZATURE EXTRA-ALBERGHIERE DI INTERESSE COLLETTIVO – COLONIE/OSTELLI.....	43
TITOLO QUINTO.....	44
OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE.....	44
Art. 30 – STRADE.....	44
Art. 31 - DISTANZE DELLE COSTRUZIONI DA OSSERVARE NEI CONFRONTI DEL LIMITE DELLE STRADE INTERNE ALLE AREE DI SVILUPPO URBANO.....	45
TABELLA A.....	47
TABELLA B.....	48
TABELLA C.....	49
Art. 32 - ATTREZZATURE TECNOLOGICHE.....	50
TITOLO SESTO.....	51
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZE.....	51
Art. 33 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	51
Art. 34-35-36-37-38-39 ELIMINATI (Variante 2019 – adeguamento normativo).....	51
Art. 40 – SCHEMA DI EQUIPARAZIONE DELLE DESTINAZIONI INSEDIATIVE PREVISTE DAL PIANO REGOLATORE GENERALE RISPETTO AL D.M.1444 DI DATA 2 APRILE 1968.....	51
TITOLO SETTIMO.....	53
NORME FINALI.....	53
Art. 41 - DEROGHE.....	53
Art. 42 - VARIANTI PERIODICHE.....	53
Art. 43 - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	53

Art. 44 - CRITERI DI SCOMPUTO DEGLI INDICI EDILIZI FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI	
ENERGETICHE.....	53
ALLEGATI.....	54
ELENCO BENI ARTISTICI E STORICI SOTTOPOSTI A TUTELA STORICO – ARTISTICA (art. 10 del D.LGS. 22.01.2004 n. 42).....	54
ART. 21 ANNESSI RESIDENZIALI (legnaie).....	54
.....	54

TITOLO PRIMO

OBIETTIVI, CONTENUTI, ELEMENTI ED OPERATIVITA' DEL PRG

Art. 1 - OBIETTIVI GENERALI DEL PRG

1. Il Piano Regolatore Generale prefigura, in un disegno unitario e coerente, il migliore assetto auspicabile per il territorio comunale di Telve Valsugana. Esso definisce le operazioni e gli interventi pubblici e privati atti a conseguire l'equilibrio fra ambiente costruito e ambiente naturale, obiettivo prioritario per l'armonico sviluppo della società in sintonia con la tutela del territorio.

2. Operazioni basilari per il conseguimento di detto obiettivo sono:

- a) il riordino del sistema viabilistico di interesse intercomunale e locale;
- b) lo sviluppo e la ridefinizione qualitativa delle espansioni urbane;
- c) la conferma o l'ampliamento delle aree produttive esistenti e la loro infrastrutturazione al fine di garantire le migliori condizioni di produttività;
- d) la definizione dei perimetri delle aree agricole e la formazione di una normativa che privilegi in tali aree le attività agricole o di forestazione e non permetta usi impropri del territorio;
- e) la valorizzazione dell'ambiente, sia di quello naturale, sia di quello urbano, al fine del miglioramento della qualità della vita,
- f) il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio montano.

Art. 2 - CONTENUTI ED ELEMENTI DEL PRG

1. Il PRG interessa il territorio comunale con l'esclusione delle aree e degli edifici sparsi regolamentati dal Piano del Centro Storico e definisce per ogni area, edificata, edificabile e non edificabile, le destinazioni d'uso prescritte o ammesse e i tipi e i modi di intervento.

2. Il PRG consta dei seguenti elementi:

ELABORATI GENERALI:

Relazione Illustrativa

Norme di Attuazione

SISTEMA INSEDIATIVO-INFRASTRUTTURALE:

Tavola 1a-1b Sistema Insediativo Produttivo Infrastrutturale - Quadro d'unione	1:10.000
Tavola 2 Sistema Insediativo Produttivo Infrastrutturale - Fondovalle	1:2.880
Tavola 3 Sistema Insediativo Produttivo Infrastrutturale - Musiera	1:2.880
Tavola 4 Sistema Insediativo Produttivo Infrastrutturale - Val di Calamento	1:2.880
Tavola 5 Sistema Insediativo Produttivo Infrastrutturale - Alta Val di Calamento	1:2.880

VINCOLI SUL TERRITORIO EXTRAURBANO:

Tavola 6-7 Tavola del Sistema Ambientale	1:10.000
--	----------

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Tavola 8a Censimento patrimonio edilizio tradizionale montano -Fondovalle e Musiera	1:5.000
Tavola 8b Censimento patrimonio edilizio tradizionale montano -Val di Calamento e Val Campelle	1:5.000

Schede di rilevazione patrimonio edilizio montano

Criteri per il recupero del patrimonio edilizio montano (a cura del Servizio Urbanistica della PAT)

3. In caso di eventuali non corrispondenze fra elaborati a scale diverse dello stesso sistema, prevale la tavola a rapporto di scala minore ovvero quella che presenta maggior dettaglio.

Art. 3 - APPLICAZIONE DEL PRG

1. Tutte le trasformazioni di uso e di consistenza degli immobili, delle aree e degli edifici ricadenti sul territorio comunale, con l'esclusione delle aree e degli edifici sparsi regolamentati dal Piano del Centro Storico, sono soggette al rispetto delle prescrizioni generali e specifiche, topografiche e normative contenute nella cartografia del PRG e nelle presenti Norme di Attuazione.
2. Fra le prescrizioni topografiche e normative previste dal PRG, prevalgono quelle più restrittive.
3. Le trasformazioni di cui al primo comma del presente articolo devono essere preventivamente autorizzate o concesse, secondo le disposizioni di legge in materia, dal Sindaco, cui spetta la responsabilità della conformità delle opere al PRG e la vigilanza sulla loro attuazione.
4. Qualora le presenti Norme di Attuazione consentano un ampliamento degli edifici esistenti "una tantum", il relativo permesso di costruire deve essere annotato su apposito registro. Sono in ogni caso vietati reiterati ampliamenti.
5. Per le zone di interesse pubblico soggette ad eventuale esproprio, ai fini della misurazione dei parametri geometrici, i confini di zona sono considerati come confini di proprietà. Non è ammessa alcuna compensazione di tipologie e di volumi per lotti ricadenti in due zone diverse.
6. E' ammessa, nel rispetto di tutte le altre norme, l'edificazione in aderenza o in appoggio e quindi a distanza zero dal confine, nel caso in cui la richiesta riguardi un unico progetto, sottoscritto da entrambi i confinanti, relativo ad un unico volume edilizio.

Art. 4 - ATTUAZIONE DEL PRG

1. Nelle zone ove è prescritto il piano di attuazione (P.d.A.), il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla preventiva approvazione del piano suddetto, secondo le procedure di legge. Per la specifica disciplina dei Piani di Attuazione si rinvia a quanto disposto dal Capo III – *Strumenti di attuazione della pianificazione* (artt. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58) della L.P. 04.08.2015, n. 15 e ss.mm.ii e dal Regolamento urbanistico- edilizio provinciale.
2. I Piani di Attuazione sono quelli previsti dall'art 50 della L.P. 04.08.2015, n. 15 e ss.mm.ii. Per la disciplina dei progetti convenzionati si rimanda a quanto stabilito dall'art. 84 della L.P. 04.08.2015, n. 15 e ss.mm.ii.
3. La cartografia del P.R.G. indica con apposita grafia le aree dove si applicano i piani attuativi di cui al comma precedente. I piani attuativi hanno carattere esecutivo e richiedono una progettazione urbanistica- edilizia tale da costituire un quadro di riferimento preciso e complessivo per i successivi interventi edilizi diretti, soggetti a permesso di costruire, sempre nel rispetto delle indicazioni del P.R.G.
4. Fino all'approvazione dei piani attuativi di cui al secondo comma precedente, sugli edifici esistenti sono consentiti, compatibilmente con le specifiche prescrizioni di piano, gli interventi previsti dall'art. 49 comma 2 della L.P. 04.08.2015, n. 15 e ss.mm.ii..
5. Nelle zone del territorio comunale ove non sia prescritto il P.d.A. ed in quelle regolamentate da P.d.A. approvati, il P.R.G. si attua per intervento diretto subordinato al rilascio del permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Art. 5 - CERTIFICATO URBANISTICO COMUNALE

1. Al fine di una corretta interpretazione delle presenti Norme di Attuazione del PRG, chiunque intenda eseguire opere di trasformazione d'uso e di consistenza di un immobile, area o edificio, può preventivamente richiedere al Sindaco che gli sia rilasciato un certificato urbanistico, in cui siano specificate le prescrizioni urbanistiche relative alle particelle catastali.

Art. 6 - DEFINIZIONI ED INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme di attuazione del PRG, si assumono le definizioni di carattere generale, le definizioni connesse alla disciplina in materia di urbanistica e le definizioni connesse alla disciplina in materia di edilizia contenute nell'art. 3 della L.P. 15/2015 e ss.mm.ii ed nell'art. 3 del Regolamento urbanistico - edilizio provinciale. Si assumono inoltre le seguenti definizioni:

Sm = superficie minima di intervento;

E' l'area minima richiesta per un intervento edilizio diretto o per la pianificazione esecutiva di grado subordinato: nel primo caso rappresenta il lotto minimo edificabile, nel secondo caso l'unità minima insediativa indicata espressamente dalle planimetrie o parametricamente dalle norme.

Legnaie;

I manufatti come descritti all'art. 21 e secondo gli schemi tipologici allegati alle presenti norme di attuazione, possono essere realizzati esclusivamente nelle aree di pertinenza di edifici con funzione residenziale, solo in presenza o dopo l'ultimazione dell'edificio principale destinato a residenza. Questi manufatti se realizzati come indicato in allegato non costituiscono cubatura urbanistica e devono essere costruiti nel rispetto delle distanze dai confini e dalle costruzioni secondo le disposizioni degli articolo del TITOLO SESTO delle presenti norme tecniche e non possono essere adibiti ad altra funzione.

Fronte di parete finestrata;

Paramento esterno verticale di edificio, solidalmente unito strutturalmente con la costruzione, nel quale sono inserite finestre, porte, luci o vedute.

Edificio in linea;

Edificio residenziale servito da un giro scale comune a servizio di almeno 4 unità abitative di superficie non inferiore a 60 mq utili.

Edificio a schiera;

Edificio con accessi indipendenti ripetuto serialmente con un minimo di 3 unità abitative disposte su almeno due piani e dotate di scala interna.

TITOLO SECONDO

NORME PER LA TUTELA DEL TERRITORIO

Art. 7 - VINCOLI TERRITORIALI DI SALVAGUARDIA

1. L'intero territorio comunale è soggetto ai seguenti vincoli di salvaguardia:

- 7.1 - salvaguardia fisica – assetto geologico del territorio
- 7.1.1 - salvaguardia fisica – PGUAP, utilizzo delle acque pubbliche
- 7.1.2 - salvaguardia fisica – PGUAP, aree a rischio idrogeologico
- 7.1.3 - salvaguardia fisica – PGUAP, carta delle risorse idriche
- 7.2 - salvaguardia storico - artistica e ambientale,
- 7.3 - salvaguardia tecnologico - infrastrutturale.

2. Il Piano Regolatore Generale individua le “INVARIANTI”, disciplinate dall'art.8 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Provinciale

La cartografia del P.R.G individua specificatamente:

- Le Aree Agricole di Pregio per le quali sono definite le modalità operative nel successivo art.9;
- Le Aree di interesse archeologico corrispondenti alla stazione dell'età mesolitica delle località Lago di Montalon, Passo Cadin, Passo Paù di Calamento, Pian dei Cavai;
- I Beni architettonici e artistici rappresentativi, costituiti dal Castello di Castellalto, dalla chiesa di S. Giustina e della chiesa dell'Assunzione;
- La Zona Speciale di Conservazione (ZSC) “catena di Lagorai” riconosciuta come Zona di Protezione Speciale (ZPS) – art.7.2.1.2.

7.1 - VINCOLI DI SALVAGUARDIA FISICA – ASSETTO GEOLOGICO

1. Sono soggette a vincolo di salvaguardia fisica del territorio le seguenti aree:

- aree ad elevata pericolosità geologica, idrologica e valanghiva – tutela assoluta di pozzi e sorgenti;
- aree di controllo geologico, idrologico, valanghivo e sismico;
- area critica recuperabile
- area con penalità gravi o medie
- area con penalità leggere
- area soggetta a fenomeni di esondazione
- area di rispetto idrogeologico
- area di protezione idrogeologica
- area a controllo sismico
- aree senza penalità geologiche

2. In raccordo con le Norme di Attuazione del PUP, si applicano in queste zone le disposizioni che derivano dalle leggi statali e provinciali e dalle istruzioni provinciali in materia, nonché dalle ulteriori prescrizioni definite:

- dalla Delibera della Giunta Provinciale n. 1813 di data 27/10/2014 inerente l'ottavo aggiornamento della Carta di sintesi geologica ai sensi dell'art. 48, comma 1, delle Norme di Attuazione del PUP.

3. Ai fini dell'applicazione dei contenuti del comma 2 e dell'esercizio di salvaguardia fisica del territorio per le aree di cui al comma 1, sono di riferimento la carta di sintesi geologica e le relative Norme Tecniche di Attuazione, aggiornate e consultabili sul sito internet della Provincia Autonoma di Trento – servizio geologico all'indirizzo www.provincia.tn.it/urbanistica, applicate, a corredo della documentazione progettuale, secondo l'ultima stesura in vigore disponibile al momento della presentazione all'autorità comunale, delle domande di permesso di costruire, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), inerenti la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi compreso il sottosuolo.

4. A decorrere dalla data di approvazione della Carta di sintesi della pericolosità, prevista dall'art. 14 delle norme di attuazione del PUP e dall'art. 22 della L.P. 15/2015 e ss.mm.ii., gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia dovranno preventivamente rispettare i contenuti della Carta di sintesi della pericolosità, le cui disposizioni prevarranno sugli strumenti di pianificazione vigenti e adottati e che sostituirà la Carta di sintesi geologica ed il PGUAP in materia di uso del suolo.

7.1.1 – VINCOLI DI SALVAGUARDIA PER L'UTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE – PGUAP – UTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE

1. L'utilizzazione delle acque pubbliche è soggetta al rispetto dei disposti del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino–Alto Adige) e degli articoli 5 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino–Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche), come da ultimo modificato dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463.

2. Il piano generale è diretto a programmare l'utilizzazione delle acque per i diversi usi e contiene le linee fondamentali per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua, con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo, e per la tutela delle risorse idriche e concorre a garantire il governo funzionalmente unitario dei bacini idrografici di rilievo nazionale nei quali ricade il territorio provinciale. Esso tiene luogo dei piani di bacino di rilievo nazionale previsti dalla legge 18 maggio 1989 n. 183 e di qualsiasi altro piano stralcio degli stessi, ivi compresi quelli prescritti da leggi speciali dello Stato.

3. Ferme restando le competenze riservate alla Provincia autonoma di Trento dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche determina le direttive, gli indirizzi e i vincoli ai quali devono conformarsi i piani e i programmi provinciali, con riferimento alle materie indicate dall'articolo 17, comma 4, della legge 183 del 1989, nonché con riguardo alla tutela dal rischio idrogeologico e alle misure di prevenzione per le aree a rischio.

4. La Provincia può apportare modificazioni e integrazioni al piano generale o ai relativi piani stralcio, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

le modificazioni e le integrazioni non siano in contrasto con l'impianto e il disegno complessivi del piano e non comportino variazioni significative al governo funzionalmente unitario o all'assetto dei bacini idrografici di rilievo nazionale;

le modificazioni e le integrazioni presentino importanti ripercussioni chiaramente individuabili al di fuori del territorio provinciale o riguardino le norme di piano.

La documentazione normativa e cartografica continuamente aggiornata è disponibile e reperibile all'indirizzo www.pguap.provincia.tn.it

5. L'utilizzazione delle acque pubbliche deve in ogni caso avvenire nel rispetto e nei limiti previsti dal Capo III delle norme tecniche di attuazione del PGUAP.

6. Al fine di assicurarne la salvaguardia, le interferenze di interventi da eseguire sul territorio con sorgenti, pozzi, acquedotti ed altre derivazioni deve essere verificata mediante la consultazione del sito provinciale GIS – servizi cartografici – S.U.A.P. – Consultazione derivazioni idriche.

7.1.2 - VINCOLI DI SALVAGUARDIA PER L'UTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE - PGUAP - AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO

1. Si rinvia alle Norme di attuazione del Piano Urbanistico provinciale (L.P. 27 maggio 2008 n.5) e alla carta di sintesi della pericolosità (deliberazione G.P. n.379 del 18-03-2022).

7.1.3 - VINCOLI DI SALVAGUARDIA PER L'UTILIZZO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE DESTINATE AL CONSUMO UMANO – CARTA DELLE RISORSE IDRICHE

1. In attuazione dell'art. 21 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, è stata redatta la "Carta delle risorse idriche" ricadenti nel territorio provinciale, riportando le sorgenti, i pozzi e le captazioni superficiali delle acque selezionate destinate al consumo umano. La Carta indica anche le aree di salvaguardia, distinte in zone di tutela assoluta, zone di rispetto idrogeologico e zone di protezione, individuate secondo i principi per la tutela della qualità delle acque definiti dall'art. 94 del d.lgs. n. 152/2006 e dall'Accordo 12 dicembre 2002 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome.

2. le aree di salvaguardia sono così distinte:

a) la zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni ed è riportata nella Carta delle risorse idriche per ogni sorgente, pozzo o derivazione superficiale. Al fine di tutelare al meglio la risorsa, tale zona può estendersi anche su aree distanti dal punto di captazione delle acque. Essa deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di presa ed infrastrutture di servizio;

b) la zona di rispetto idrogeologico è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente le acque captate, tenendo conto della tipologia dell'opera di presa e della situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa;

c) la zona di protezione si identifica con il bacino idrogeologico delle emergenze naturali e artificiali della falda e rappresenta l'area di ricarica degli acquiferi. Essa è individuata al fine di assicurare la protezione del patrimonio idrico.

3. si applicano le seguenti prescrizioni:

a) nelle zone di tutela assoluta è fatto divieto di realizzare qualunque trasformazione urbanistica ed edilizia fatta salva l'esecuzione di opere di captazione e protezione della risorsa. La realizzazione di opere di infrastrutturazione di rilevanza pubblica è autorizzata dalla Giunta provinciale solo quando queste non sono altrimenti collocabili e previo studio idrogeologico specifico che dimostri l'assenza di pericoli per la risorsa acqua. Le opere e le attività esistenti all'interno delle aree di tutela assoluta vanno, di norma, delocalizzate; eventuali deroghe possono essere concesse dalla Giunta provinciale previo specifico studio idrogeologico.

b) nelle zone di rispetto idrogeologico sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;
- apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica;
- impianti di trattamento e gestione di rifiuti;
- stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- pascolo e stabulazione di bestiame che possano compromettere la risorsa idrica.

Ogni intervento, che necessiti di titolo abilitativo a carattere edilizio-urbanistico e che comporti alterazioni delle caratteristiche qualitative quantitative dell'acquifero, deve essere corredato di idonea progettazione completa di relazione idrogeologica a firma di un geologo abilitato, volta a definire le caratteristiche della circolazione idrica sotterranea e a garantirne la tutela, indicando le modalità di realizzazione dell'intervento;

c) nelle zone di protezione, fermi restando i vincoli e le prescrizioni di carattere igienico-sanitario, gli strumenti di pianificazione territoriale possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, turistici, produttivi, agroforestali e

zootecnici. Gli interventi riguardanti la dispersione degli scarichi in suolo - ad eccezione delle acque bianche non inquinate - lo stoccaggio di rifiuti, reflui e sostanze chimiche pericolose, la realizzazione di depositi di combustibili liquidi sono subordinati alle prescrizioni contenute in una specifica relazione idrogeologica redatta da un geologo abilitato.

4. Le sorgenti di uso potabile tutelate ai sensi della D.G.P. n.1321 di data 24/06/2005 sono consultabili nel sito provinciale GIS – servizi cartografici – servizi online – servizio geologico – Carta delle Risorse Idriche. Nel medesimo sito sono altresì consultabili le rimanenti sorgenti delle quali è necessario assicurare la salvaguardia in relazione al tipo di intervento o variante proposto.

7.2 - VINCOLI DI SALVAGUARDIA STORICO-ARTISTICA ED AMBIENTALE

1. Sono soggette a vincolo di salvaguardia storico-artistica ed ambientale del territorio le seguenti aree:

- a) aree di tutela ambientale,
- b) aree di protezione dei laghi, dei torrenti, dei fiumi e delle zone umide,
- c) l'Ambito Naturale del Lagorai,
- c bis) i beni ambientali,
- e i seguenti immobili:
- d) manufatti e siti di rilevanza culturale.

2. Ove non diversamente stabilito dalle presenti Norme di Attuazione, sono esclusivamente consentite per gli immobili esistenti in queste aree operazioni di manutenzione e di restauro.

3. Per la conservazione e valorizzazione della qualità ambientale e paesaggistica, gli interventi sul territorio devono rispettare le norme di cui al successivo punto 7.2.4.

7.2.1 - AREE DI TUTELA AMBIENTALE

1. Sono aree individuate dal PUP, riportate sulla cartografia del P.R.G., destinate alla tutela dell'ambiente.

Trattasi di quei territori naturali o trasformati dall'opera dell'uomo caratterizzati da singolarità geologica, florifaunistica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero di forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato formale e culturale o per i loro valori di civiltà.

2. Si applica in queste aree l'Art.11 delle Norme di Attuazione del PUP.

3. Nelle aree predette la tutela si attiva nelle forme e con le modalità previste dalla vigente legislazione provinciale sulla tutela del paesaggio. Si applicano altresì le norme per la conservazione della qualità ambientale di cui al successivo punto 7.2.4.

7.2.1.2 – CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURA LI, DELLA FLORA E DELLA FAUNA

1. Nelle aree Natura 2000 si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43/CEE e 409/79/CEE, nonché al DPR 357/97.

2. Qualsiasi piano, all'interno del territorio, e tutti i progetti che si presume possano avere incidenza significativa sulle aree Natura 2000, ovvero, ogni intervento al di fuori dei siti che possano incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente. Qualora il progetto rientri tra quelli elencati nell'allegato A, parte integrante della deliberazione della G.P. n. 1660 del 3 agosto 2012, non si applicano le disposizioni del comma 2.

3. La cartografia del Piano Regolatore Generale riporta la perimetrazione delle Zone di Protezione Speciale - ZPS e delle Zone Speciali di Conservazione – ZSC nella Tavola del Sistema Ambientale. Insistono sul territorio comunale di Telve le seguenti aree:

- Sito IT 3120160 Lagorai - ZPS

- Sito IT3120142 Val Campelle - ZSC
- Sito IT3120097 Catena del Lagorai - ZSC

Le schede del formulario standard NATURA 2000 indicate, contenenti le specifiche dei siti sono consultabili sul sito www.areeprotette.provincia.tn.it.

4. La cartografia del Piano Regolatore Generale individua il perimetro della **riserva locale "Oasi Valtrigona"** riconoscendola ai sensi della L.P. n° 11 del 23/05/2007 "Governo del Territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" -art.34 comma 1 lett. d) e art.35 comma 12 e recependola nei termini previsti dall'art.45 comma 6 della citata L.P.

All'interno dell'area perimetrata valgono i disposti dei comma precedenti.

7.2.1.3 – MANUFATTI E SITI VINCOLATI AI SENSI DEL D. LGS. N. 42/2004, CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

1. In cartografia sono evidenziati i manufatti che risultano dichiarati di interesse culturale ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004 e annotati tavolarmente, elencati inoltre nell'allegato alle presenti norme di attuazione del PRG "Elenco beni artistici e storici sottoposti a tutela storico – artistica (art. 10 del D.LGS. 22.01.2004 n. 42)". Gli interventi di restauro cui gli stessi sono assoggettati devono essere preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza per i beni culturali della P.A.T. , ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs.n. 42/2004.

2. Sono altresì tutelati dallo stesso *Codice dei beni culturali e del paesaggio*:

a) ai sensi dell'art. 11 – *Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela* – comma 1 lettera a) e del collegato articolo 50 – *Distacco di beni culturali* – qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni – i beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela quali gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista. Le disposizioni ne vietano il distacco, e in senso esteso anche la demolizione o la realizzazione di interventi che potrebbero portare alla perdita del bene tutelato, fatta salva esplicita autorizzazione del Soprintendente; tale autorizzazione non è invece necessaria qualora sul bene si operino interventi di restauro.

b) ai sensi del citato articolo 11 punto 1 lettera i) e più specificatamente dalla L. 7 marzo 2001 n. 78, *Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale*, le vestigia del patrimonio storico della Prima guerra mondiale. In particolare, la legge riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale, come elencate all'art. 1, comma 2, e ne promuove la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione; dispone inoltre che i soggetti, pubblici o privati che intendono provvedere agli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'art. 1 debbono darne comunicazione, corredata del progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, alla Soprintendenza competente per territorio.

c) ai sensi dell'art. 12 del citato Decreto, sono sottoposti alle disposizioni del Codice le cose immobili di proprietà di Enti territoriali, enti ed istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro, la cui esecuzione risalgia a più di settant'anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell'interesse culturale di cui allo stesso art. 12. Gli interventi su tali beni sono soggetti all'autorizzazione di cui agli artt. 21 e 22 del D. Lgs.n. 42/2004 fin tanto che non sia eseguita la verifica dell'interesse culturale.

3. In cartografia sono recepite con apposita simbologia le zone di rispetto dei beni culturali ai sensi del comma 2 dell'art. 45 – *Prescrizioni di tutela indiretta* del D.Lgs.22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio.

7.2.1.4 – AREE DI TUTELA ARCHEOLOGICA

Sono aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela. La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni dell'Unità di missione strategica Soprintendenza per i beni e le attività culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito UMSt-UBA), che potrà eseguire attività di sopralluogo, vigilanza ed ispezione e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01, 02) secondo le caratteristiche descritte negli articoli seguenti.

Aree di proprietà pubblica

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. bonifiche, reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.), ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dall'art. 28 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dall'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, come recepito dall'articolo 14 comma 3 bis della L.P. 26/93 e ss. mm.

Aree a tutela 01

Le aree a tutela 01 sono vincolate a precise norme conservative e individuate con perimetro e sigla sulla cartografia di piano. Per la precisa perimetrazione fanno fede le annotazioni iscritte nel Libro fondiario e lo specifico provvedimento di dichiarazione di interesse ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). In queste aree qualsiasi intervento di modifica è soggetto ad autorizzazione da parte della UMSt-UBA. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Previa autorizzazione della UMSt-UBA sono consentite le opere necessarie per l'eventuale valorizzazione e fruizione dei reperti archeologici e per consentirne il pubblico utilizzo.

Aree a tutela 02

Le aree a tutela 02 sono individuate con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia di piano. Sono siti contestualizzati archeologicamente ancora attivi, non sottoposti a rigide limitazioni d'uso. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della UMSt-UBA. Pertanto in tali aree ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che comporti scavi meccanici, movimenti terra, modifiche agrarie, oggetto di titolo abilitativo edilizio compresa l'attività edilizia libera, deve essere preventivamente segnalata dai proprietari dell'immobile o del terreno, o aventi titolo, alla UMSt-UBA. Copia della ricevuta, contenente gli estremi dell'avvenuto deposito, deve essere prodotta al comune contestualmente alla comunicazione, alla presentazione o alla richiesta del titolo edilizio.

Successivamente, al fine di poter programmare gli interventi, la UMSt-UBA dovrà essere avvisata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori che si intendono eseguire. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Scoperte fortuite

Nel caso di scoperte fortuite di cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) si applica quanto disposto dall'art. 90 del medesimo Codice.

7.2.2 - AREE DI PROTEZIONE DELLE ACQUE

1. L'integrità delle aree poste lungo le rive dei corsi d'acqua è tutelata ai fini di conservazione ambientale e di utilizzazione sociale. Oltre a quanto di seguito disposto è fatto obbligo il rispetto dei precedenti artt.7.1, 7.1.1 e 7.1.2 e delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche – PGUAP.

2. Il P.R.G. riporta con apposita simbologia la delimitazione dei corsi d'acqua. Eventuali torrenti non indicati in cartografia sono comunque assoggettati alla presente normativa.

3. Le opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque, di presa, sbarramento e simili, sono sempre ammesse ma devono essere costruite per le parti a vista con tecniche e materiali tradizionali, mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto ed il miglior inserimento ambientale.

4. Gli interventi in tali aree sono regolamentati dalla L.P. 8 luglio 1976, n.18 "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali" e successive modifiche ed integrazioni e dalla L.P. 27 febbraio 1986, n.4 "Piano provinciale di risanamento delle acque".

5. Nelle suddette aree, non evidenziate nelle tavole di piano, è vietata qualsiasi nuova costruzione lungo il corso dei fiumi e dei torrenti per una profondità di ml.10 dal confine esterno dell'area golenale, alluvionale e dagli argini. E' ammessa la deroga a tale distanza fino a ml.4 previa autorizzazione della Giunta Provinciale come previsto dalla L.P.18/76 e sm.

In ogni caso gli interventi in fregio ai corsi d'acqua devono rispettare i contenuti dell'art.9 della L.P.23 maggio 2007 n°11 "Governo del territorio forestale e montano dei corsi d'acqua e delle aree protette" e degli artt.28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del Piano Generale di utilizzazione delle acque pubbliche.

6. Gli edifici ricadenti nelle aree di rispetto delle acque possono essere ampliati nella misura massima del 15%, al solo fine di garantirne la funzionalità, secondo le indicazioni contenute nei rispettivi articoli di destinazione urbanistica.

7. Consistenza, tipologia e morfologia degli interventi edilizi, purché ammessi, devono essere compatibili con i caratteri ambientali del sito.

8. Per la disciplina degli interventi nelle aree di protezione dei laghi si rimanda a quanto stabilito dall'art. 22 delle norme di attuazione del PUP. Si precisa invece che, in ottemperanza a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 22 delle norme di attuazione del PUP, gli edifici esistenti, diversi da quelli indicati nel comma 2 dell'art. 22 delle norme di attuazione del PUP, possono essere ampliati al solo fine di garantirne la funzionalità nella misura massima del 20 % del volume lordo fuori terra.

9. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 30 del Piano provinciale di risanamento delle acque di cui alla deliberazione della G.P. n. 5460/1987 "L.P. 27 febbraio 1986, n. 4: Adozione del Piano provinciale di risanamento delle acque" è vietato l'utilizzo di fertilizzanti organici di cui all'art. 29 della medesima deliberazione:

- a) all'interno dei centri e nuclei abitativi esistenti, fatto salvo l'impiego del letame maturo secondo le tradizionali pratiche agronomiche;
- b) per una fascia di rispetto dei centri, dei nuclei abitativi e delle abitazioni, di 10 metri (misurati a partire dalla superfici esterne degli edifici posti nella cintura perimetrale), nel caso di liquami. Tale divieto non si applica allo spargimento del letame maturo;
- c) per una fascia di rispetto di 10 metri delle strutture o attrezzature o servizi pubblici o aperti al pubblico (quali impianti e campi sportivi, parchi urbani ecc.) nel caso di liquami. Tale divieto non si applica nel caso di spargimento del letame maturo secondo le tradizionali pratiche agronomiche;
- d) nelle zone di tutela assoluta e di rispetto di sorgenti, pozzi e punti di presa di acque destinate al consumo umano ai sensi del D.P.R. n. 236/1988;
- e) per una fascia di rispetto dei corpi d'acqua superficiali di 10 metri nel caso di liquami, di 5 metri nel caso di letame solido;
- f) nelle superfici golenali ed in quelle costituenti casse di espansione, fatta salva la concimazione effettuata mediante interrimento del letame maturo;
- g) nei parchi naturali e nelle aree destinate a parchi naturali, fatte salve le attività e le utilizzazioni ammesse dalla disciplina provinciale sui parchi;
- h) nelle aree ricoperte da bosco esclusi i vivai agroforestali e gli inerbimenti;
- i) in quantità tali che, in rapporto alla pendenza dei terreni, diano luogo a fenomeni di ruscellamento.

7.2.3 - AMBITO NATURALE DEL LAGORAI

1. Il Piano Attuativo dell'Ambito Naturale del Lagorai dovrà prevedere:

- a) le modalità di intervento sulla viabilità;
- b) la destinazione dei manufatti esistenti e tipologie d'intervento;
- c) l'eventuale individuazione delle aree in cui saranno realizzate le opere per la ricettività con l'indicazione delle tipologie edilizie, la volumetria e l'uso dei singoli edifici e manufatti;
- d) la delimitazione delle aree riservate a servizi pubblici o di interesse pubblico e parcheggi;
- e) le indicazioni sulla tutela e valorizzazione degli aspetti naturali.

7.2.4 - PRESCRIZIONI GENERALI PER LA CONSERVAZIONE DELLA QUALITA' AMBIENTALE

1. Gli interventi edilizi e di trasformazione del territorio, ammessi dalle singole norme di zona, sia per il territorio extraurbano sia per il territorio urbanizzato e urbanizzabile, non devono compromettere l'assetto idrogeologico e i quadri naturalistici e paesaggistici esistenti.

2. Su tutto il territorio comunale è vietato:

- scavare, estrarre o accumulare qualsiasi tipo di inerte, roccia o minerale se non autorizzato o laddove espressamente indicato dal P.R.G.
- scaricare materiale di qualsiasi tipo o abbandonare rifiuti, macerie e carcasse di veicolo, elementi in attesa di recupero, rottami di qualsivoglia natura se non autorizzato o laddove espressamente indicato dal P.R.G.
- depositare o accumulare all'aperto, in vista, materiali e macchinari non in uso e merci alla rinfusa.

3. Una volta cessata la loro funzione, le opere provvisorie e quelle eventualmente realizzate per la costruzione delle infrastrutture di tutti i tipi vanno smantellate o rimosse. I loro sedimi, le strade di cantiere, le cave eventualmente aperte in funzione di qualsivoglia intervento vanno sistemate ripristinando gli assetti precedenti del terreno e della vegetazione.
4. Le infrastrutture dismesse devono essere smontate o demolite e i rispettivi sedimi vanno sistemati in modo da ricomporre il quadro ambientale e paesaggistico, eliminando ogni traccia degradante degli impianti abbandonati.
5. I successivi art.7.2.4.1 e art.7.2.4.2 definiscono le modalità di intervento per il corretto inserimento ambientale degli interventi edili e l'ambientazione degli spazi esterni.

7.2.4.1 - INSERIMENTO AMBIENTALE DEGLI INTERVENTI EDILI

1. Gli interventi edilizi, al fine di assicurare la conservazione e valorizzazione della qualità ambientale e paesaggistica, devono osservare i seguenti criteri generali.
2. Per le ristrutturazioni e nuove costruzioni di fabbricati residenziali vanno osservate le seguenti indicazioni:
3.
 - a) i nuovi edifici e le trasformazioni di quelli esistenti devono adeguarsi al tessuto edilizio circostante, per quanto riguarda le masse, le tipologie edilizie, gli assi di orientamento e gli allineamenti, e devono riprendere, sia pure interpretandoli, gli elementi che caratterizzano le architetture tipiche della zona;
 - b) i materiali ed i colori dei manti di copertura, i tipi e le inclinazione delle falde dei tetti devono uniformarsi a quelli prevalenti nell'immediato intorno. E' consentita la realizzazione di finestre in falda per l'illuminazione dei sottotetti nel numero strettamente necessario per il rispetto del corretto rapporto di illuminazione/areazione dei sottostanti locali ad uso abitazione. E' ammessa l'installazione di pannelli e collettori solari o fotovoltaici per l'autoconsumo o per la produzione di energia da cedere in rete nel rispetto di quanto previsto dalla L.P.n. 4 del 2 maggio 2022 e s.m.i. ; siano scelte preferibilmente le falde meno esposte alle visuali e che il serbatoio sia posizionato sotto le falde del tetto;
 - c) le murature, i serramenti, gli infissi, i colori, gli intonaci ed i paramenti esterni devono privilegiare l'adozione di morfologie, di stili architettonici e di materiali tradizionali della zona, gli infissi saranno da eseguirsi in generale con materiali tradizionali. Serramenti e parapetti potranno essere realizzati in PVC o alluminio finto legno o verniciato. Eventuali serramenti in alluminio dovranno essere verniciati, escludendo anodizzazioni colore oro o argento. Le ante ad oscuro potranno essere realizzate in legno, in PVC o in alluminio verniciato. Eventuali inferriate o grate di protezione dovranno essere in ferro di disegno semplice e richiamarsi alle forme tradizionali;
 - d) l'edificio deve adeguarsi alla morfologia del terreno, in modo da minimizzare gli scavi ed i riporti, e deve disporsi di norma in posizione marginale rispetto al lotto e il più vicino possibile agli altri edifici;
 - e) nelle lottizzazioni le volumetrie devono essere tendenzialmente accorpate, ma non devono configurarsi, se non negli interventi di dimensione modesta, come ripetizione continua della stessa unità e degli stessi elementi geometrici;
 - f) la rete viaria deve essere studiata in modo da contenere lo sviluppo lineare e favorire gli accessi comuni ai lotti confinanti. Lo schema deve essere impostato secondo una gerarchia stradale e risultare funzionale dal punto di vista viabilistico;
 - g) lungo i pendii gli edifici avranno andamento parallelo alle curve di livello. La progettazione dei singoli edifici deve essere improntata da uniformità compositiva e semplicità formale ed integrata a quella degli spazi liberi;
 - h) l'arredo esterno (alberature, recinzioni, pavimentazioni, illuminazione, ecc.) va progettato e realizzato contestualmente agli edifici, adottando essenze arboree e materiali tipici di ciascuna zona ed evitando l'insediamento di elementi esotici, estranei ai diversi contesti locali. Va fatto largo uso del verde (alberi, siepi, aiuole) sia per valorizzare gli edifici notevoli ed armonizzarli con il paesaggio, sia per mascherare quelli scadenti ed inserirli più organicamente nel contesto;
 - i) le nuove costruzioni negli spazi aperti saranno preferibilmente accorpate ai fabbricati esistenti, in posizioni defilate rispetto alle visuali paesaggistiche significative che vanno salvaguardate. I nuovi volumi vanno inseriti nell'andamento naturale del terreno, evitando al massimo gli sbancamenti e i riporti di terreno. Le tipologie edilizie devono essere quelle tradizionali di ogni area e di ogni funzione;

- j) Le Norme del PRG-CS sono integrate da quanto previsto dalla L.P.n. 4 del 2 maggio 2022 e s.m.i. inerenti gli indirizzi per l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici per l'autoconsumo.

3. Per la ristrutturazione di fabbricati tradizionali esistenti in zone di montagna e non disciplinati dalle norme del Centro Storico e non censiti ai sensi dall'art. 104 della L.P. 04.08.2015, n. 15 e ss.mm.ii. (patrimonio edilizio tradizionale montano – PEM), vanno osservate le seguenti indicazioni:

- a) in generale la struttura portante del tetto andrà realizzata seguendo i caratteri costruttivi e morfologici tradizionali: l'uso eventuale di materiali e soluzioni costruttive diverse da quelle tradizionali va limitato alle componenti strutturali non in vista. La tipologia della copertura, la pendenza e l'orientamento delle falde vanno mantenute come in origine. Per i tetti a falde inclinate i nuovi manti di copertura dovranno essere realizzati con materiali e colori tradizionali e uniformarsi a quelli prevalenti nell'immediato intorno;
- b) i fronti dei fabbricati dovranno, di norma, essere intonacati e tinteggiati con prodotti idonei ricoprenti quelli originali tradizionali. Per le tinteggiature sono esclusi trattamenti con prodotti plastici, graffiati e simili. Le murature realizzate con pietra faccia vista andranno mantenute, intervenendo ove necessario con limitati rabbocchi di intonaco nelle fughe;
- c) i tamponamenti dei sottotetti, ove non possano essere ripristinati, devono essere eseguiti con assiti esterni a vista, con eventuali pareti interne in muratura, e posti sul filo interno delle murature perimetrali;
- d) su tutti i prospetti va mantenuta la partitura originaria dei fori dotati di elementi architettonici di decorazione (stipiti, davanzali, cornici) in pietra. L'eventuale apertura di nuovi fori nelle pareti esterne deve rispondere alle caratteristiche architettoniche originarie delle facciate;
- e) gli infissi e le ante di oscurio saranno da eseguirsi di tipo tradizionale esclusivamente in legno. Sono da escludere i serramenti e le ante di oscurio in alluminio o PVC. Eventuali inferriate o grate di protezione dovranno essere in ferro di disegno semplice e richiamarsi alle forme tradizionali;
- f) gli ampliamenti, ove consentiti, possono essere realizzati sia per aggiunte laterali che per soprizzo, secondo i seguenti criteri da intendersi in ordine di priorità:
 - sopraelevazione per consentire il recupero funzionale del sottotetto, con utilizzo di materiali tradizionali,
 - completamento con forma geometrica chiusa, sostanzialmente rettangolare, della pianta dell'organismo edilizio esistente.
- g) Anche per questi fabbricati vale quanto previsto dalla L.P.n. 4 del 2 maggio 2022 e s.m.i. inerenti gli indirizzi per l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici per l'autoconsumo.

4. Per le ristrutturazioni e le nuove costruzioni di fabbricati produttivi, commerciali o zootecnici o comunque diversi da quelli residenziali e rurali vanno osservate le seguenti indicazioni:

- a) la progettazione degli edifici, delle infrastrutture e dell'arredo esterno deve essere contestuale;
- b) i nuovi fabbricati devono risultare allineati ed uniformemente orientati secondo precisi assi di riferimento a seconda delle componenti paesaggistiche di contesto ambientale. Le masse, le forme, i materiali devono essere coerenti con quelli delle costruzioni della zona.
- c) Le Norme del PRG sono integrate con le disposizioni degli artt. 29 e 30 del Regolamento urbanistico – edilizio provinciale, inerenti gli indirizzi per l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici per l'autoconsumo o per la produzione di energia da cedere in rete.

7.2.4.2 - L'AMBIENTAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

1. Vanno sempre assicurate la manutenzione e la conservazione dei giardini, degli orti, del verde, dei fossati, delle siepi, ecc. e la rimozione di oggetti, depositi, baracche, materiali e quanto altro deturpa l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità complessiva dell'ambiente e dell'abitato e della viabilità.

2. L'esecuzione di opere di urbanizzazione e di edificazione deve preservare l'equilibrio idrogeologico e la stabilità dei versanti mediante misure per la protezione dei suoli non coperti da edifici.

Per aumentare l'evaporazione, le superfici di terreno denudato vanno tutte rinverdate dovunque possibile, anche mediante piantagione di alberi e/o arbusti; per aumentare il percolamento profondo, le opere di pavimentazione vanno eseguite con coperture filtranti (nelle cunette stradali, nei parcheggi, sui marciapiedi). L'inerbimento delle superfici non edificate va realizzato mediante utilizzo di specie perenni, a radici profonde.

Per diminuire la velocità del deflusso superficiale, il ruscellamento sulle strade asfaltate va contenuto a mezzo di collettori o di sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati. Per contenere la predisposizione all'erosione, tutti gli interventi e accorgimenti sopraindicati devono risultare più attenti ed intensi laddove la ripidità dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità.

Gli interventi di consolidamento e sostituzione dei muri a secco potranno essere realizzati nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) utilizzo di pietrame locale grezzo in modo da mantenere l'integrità cromatica della zona;
- b) assenza di legature in calcestruzzo a vista e cioè di fugature tra sasso e sasso ovvero realizzazione di fughe profonde non percettibili alla vista;
- c) in caso di rifacimento, riutilizzo dei conci in pietrame esistenti disposti secondo l'originaria tessitura;
- d) assicurare l'effetto drenante con opportuni accorgimenti tecnici;
- e) assenza nella parte sommitale e negli eventuali voltatesta di cordoli o copertine in cemento;
- f) esecuzione selezionando la pezzatura dei conci procedendo dal basso verso l'alto in parallelo contestualmente quindi con la parte retrostante con legante in calcestruzzo;
- g) i muri dovranno risultare rastremati in ragione della loro altezza di circa il 10- 20 % rispetto alla base, posizionando i conci di maggiori dimensioni in basso e quelli di minore pezzatura verso l'alto.

3. Le nuove strade dovranno essere eseguite curando con particolare attenzione l'inserimento ambientale delle opere, adottando idonee misure di mitigazione per la riduzione degli impatti negativi. Per le strade non classificate dal PRG, la scelta del tracciato dovrà essere attentamente valutata, e per quanto possibile, adeguata alla morfologia del luogo; i muri di sostegno dovranno avere dimensioni limitate, specie in altezza, e preferibilmente dovranno essere sostituiti da rampe inerbite anche a gradoni; le strade dovranno essere disposte ai margini dei fondi agricoli in modo da costruire dei confini anche visivi meglio se alberati. Scavi e riporti vanno limitati al minimo e accuratamente rinverditati o rifiniti con muri di pietrame.

Per le strade classificate, i nuovi tracciati e i lavori di potenziamento dovranno curare particolarmente l'inserimento paesaggistico dei manufatti e delle opere d'arte.

In generale, sia nei lavori stradali che in quelli per la infrastrutturazione del territorio le opere in vista dovranno essere sempre eseguite impiegando tecniche tradizionali e materiali locali: la pietra per le murature, il legno per i pali di sostegno, le recinzioni, le canalette. L'uso del cemento armato a vista e di strutture metalliche va limitato ai casi richiesti da necessità tecnico-costruttive.

4. I manufatti per gli edifici tecnici, le cui caratteristiche edilizie non rispondono agli stili dell'architettura locale, devono essere oggetto di attenta progettazione per un corretto inserimento nei diversi contesti paesaggistici, adottando opportuni criteri di mimetizzazione.

5. Nei terreni coltivati entro le aree agricole tutelate sono da limitare, per quanto possibile, quei cambi di coltura che - in ciascun contesto ambientale e funzionale - generino sostanziali alterazioni ai quadri paesistici esistenti e protetti. Vanno anche limitate le trasformazioni che coinvolgano negativamente la morfologia dei luoghi, i percorsi, i muri di sostegno, le recinzioni, i terrazzamenti, l'arredo degli spazi aperti, nei quali le opere consentite saranno preferibilmente quelle dirette al ripristino di situazioni degradate, all'eliminazione delle superfetazioni peggiorative, al miglioramento funzionale nel rispetto dei caratteri originali dei luoghi.

In tali opere andranno impiegate tecniche e materiali tradizionali, escludendo pertanto il cemento armato a vista, il fibrocemento, le resine sintetiche, le plastiche, i metalli diversi da quelli usati nel passato sul posto, e preferendo invece il pietrame, il legno, il laterizio.

Sono inoltre da evitare, per quanto possibile, l'alterazione dell'assetto naturale del terreno mediante sbancamenti e riporti non indirizzati a migliorare la qualità ambientale esistente, non richiesti da iniziative di ricomposizione fondiaria o non finalizzati ad un effettivo aumento della produttività agricola.

7.2.5 – BENI AMBIENTALI

1. I beni ambientali sono, ai sensi dell'art. 12 delle Norme di Attuazione del PUP, i manufatti ed i siti di particolare pregio paesaggistico e ambientale individuati ai sensi della legge urbanistica e compresi negli elenchi contenuti nell'allegato D della L.P. 27 maggio 2008, n. 5. Vale inoltre quanto previsto all'art. 65 della L.P. 15/2015 e ss.mm.ii..

2. La cartografia del PRG individua quali beni ambientali:

- a) Vecchio castagno in località Parise;
- b) El Fagheron dei Crestani in località Pupille.

7.3 - VINCOLI DI SALVAGUARDIA TECNOLOGICO-INFRASTRUTTURALE

1. Sono soggette a vincolo di salvaguardia tecnologico-infrastrutturale:

- a) le fasce di rispetto lungo gli assi stradali principali e nelle aree di incrocio, secondo le indicazioni topografiche del PRG e le prescrizioni contenute nell'art. 61 "Fasce di rispetto stradali e ferroviarie" della L.P. 04.03.2015, n. 15 e ss.mm.ii e nelle relative deliberazioni della Giunta provinciale (fino all'emanazione delle suddette deliberazioni, vige quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 909/1995, come modificata dalla deliberazione n. 890/2006, dalla deliberazione n. 1427/2011 e dalla deliberazione n. 2088/2013 e ss.mm.ii) anche se non indicate topograficamente dal PRG;
- b) le fasce di rispetto attorno ai cimiteri, definite dalle prescrizioni topografiche del PRG, sono disciplinate dall'art. 62 "Fasce di rispetto cimiteriali" della L.P. 04.03.2015, n. 15 e ss.mm.ii e dall'art. 9 del Regolamento urbanistico- edilizio provinciale;
- c) le fasce di territorio ai margini degli elettrodotti, destinate a preservare dall'edificazione al fine di limitare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici sono state determinate in applicazione alla metodologia prevista dal D.Dirett. del 29/05/2009 n°156 fornite dall'ente gestore. In queste zone valgono le disposizioni provinciali in materia.
- d) aree di rispetto dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi. Sono aree destinate a preservare la popolazione dai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi. La cartografia individua puntualmente tali impianti che sono soggetti al rispetto delle disposizioni provinciali in materia.
- e) le fasce di rispetto dei metanodotti, nella misura di metri 11 da ogni lato della tubazione, salve diverse prescrizioni dell'Ente gestore;
- f) le zone di rispetto tecnologico a protezione delle centraline elettriche e del gas metano, delle discariche, dei depuratori, definite dalle prescrizioni topografiche del PRG.

2. La disciplina delle fasce di rispetto stradale è regolamentata dai successivi art.li 30 e 31. Le zone territoriali omogenee A, B, C, D, F eventualmente ricadenti in parte nelle fasce di rispetto assumono gli indici edilizi delle zone corrispondenti esterne a dette fasce. I volumi corrispondenti sono edificabili al di fuori di esse, purché compatibili con le relative norme di zona.

7.4 – TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della legge quadro 447/95 e s.m. è obbligatorio predisporre e presentare, unitamente alla richiesta del rilascio del permesso di costruire o dell'approvazione di piani attuativi, una valutazione del clima acustico per le aree interessate alla realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, case di cura e riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani oltre che per i nuovi insediamenti residenziali prossimi alle sorgenti di rumore richiamate al comma 2, dell'art. 8, della Legge 447/95 (strade, ferrovie, circoli privati, impianti sportivi, ecc.). Dai risultati di tale valutazione sarà inoltre possibile definire gli interventi di protezione acustica che saranno in capo al titolare dell'autorizzazione all'edificazione, in relazione a quanto disposto dall'art. 8 del D.P.R. n. 142/2004 recante *"Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447"*. Inoltre ai sensi del comma 4 del medesimo art.8, le domande per il rilascio del permesso di costruire relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali devono contenere una documentazione di impatto acustico.

7.5 – TUTELA DEL SUOLO

1. In generale si ricorda che le ex discariche RSU, essendo impianti di smaltimento definitivo di rifiuti, giunte al termine della loro "vita" tecnica, devono necessariamente essere isolate dall'ambiente esterno mediante la realizzazione di idonei sistemi di confinamento, i quali devono essere preservati e mantenuti integri nel tempo. Per questo va evitato qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti o comunque tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo, possono ostacolare o interferire con eventuali azioni di bonifica determinate da successive esigenze di tutela ambientale. Si ricorda inoltre che il comma 3 dell'allegato 2 del d.lgs. n. 36/2003 sulle discariche di rifiuti, relativamente al piano di ripristino ambientale, ammette la destinazione finale ad uso agricolo ma comunque non per destinazione di produzioni alimentari umane e zootecniche.

2. In cartografia è riportato il sito denominato "EX DISCARICA RSU PARISE" (CODICE SIB 188001-GRUPPO DISCARICHE SOIS BONIFICATE) in località Parise, inserito, ai sensi dell'art. 77bis comma 10ter del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e s.m.i. (TULP), nell'anagrafe dei siti da bonificare. Tale sito è disciplinato da quanto previsto nel comma 1 di questo articolo.

3. In cartografia si individua l'ex discarica per rifiuti inerti in loc. Pasquaro, sito che, seppur definitivamente chiuso e ripristinato, comporta vincoli di destinazione d'uso analoghi alle discariche RSU, per la cui disciplina si rimanda a quanto indicato nel comma 1 di questo articolo.

Art. 8 - NORME GENERALI E SPECIALI DI DESTINAZIONE D'USO E DI EDIFICABILITA'

1. Il territorio comunale esterno all'abitato ed alle aree destinate dal P.R.G. alla edificazione ed alla infrastrutturazione è comunque utilizzabile per attività agro- silvo- pastorali.

2. Le colture arative e le colture legnose specializzate seguono le indicazioni dei Piani Aziendali di Sviluppo Agricolo, predisposti per conseguire il migliore rendimento in base alla suscettività dei suoli ed alle potenzialità irrigue.

3. Gli edifici isolati sono sottoposti alla disciplina della zona nella quale ricadono, restando peraltro sempre ammesse le operazioni di manutenzione e di restauro.

4. Gli **insediamenti masali** sono individuati come Aree residenziali esistenti saturate con cartiglio BD sulle tavole grafiche del P.R.G.

Sono ammesse nuove destinazioni d'uso residenziali, con esclusione di attività produttive, fatte salve attività di ristoro e di artigianato locale.

Sono ammessi ampliamenti, a scopo esclusivamente residenziale, nella misura massima del 25% della SUN esistente.

Le aree libere intorno ai masi devono mantenere destinazione agricola, boschiva o pastorale.

E' in ogni caso vietata l'alterazione della tipologia e della morfologia esistenti, secondo le indicazioni dell'art. 7.2.4.

5. I **ruderi** sono equiparabili agli edifici esistenti, solo qualora siano riferibili ad insediamenti storici (quelli indicati sul catasto del 1860), oppure conservino la struttura muraria integra fino all'imposta del tetto e presentino elementi certi relativamente alla composizione della struttura lignea.

Art. 9 – AREE AGRICOLE DI PREGIO

1. Le aree agricole di pregio, individuate sulla tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali del PUP e sulla cartografia del PRG., sono disciplinate dall'art. 38 della Norme di attuazione del PUP, dalla L.P. 15/2015 e ss.mm.ii e dal Regolamento urbanistico- edilizio provinciale, a cui si rimanda per gli approfondimenti e per quanto non disciplinato dal presente articolo.

2. Ai sensi dell'art. 112 comma 11 della L.P. 15/2015 e ss.mm. ii, nelle aree agricole di pregio gli edifici esistenti aventi destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale 2008, da dichiarare mediante autocertificazione, possono formare oggetto di interventi di recupero a scopo residenziale, per la realizzazione di strutture rurali e per attività ammesse e compatibili con la zona residenziale di completamento, secondo quanto disposto dal comma 9 dell'art. 10.1 delle presenti norme di attuazione.

3. Per i parametri dell'urbanizzazione e dell'edificazione nelle aree agricole di pregio valgono le norme dell'art. 10 comma 6 e dell'art. 10.1 comma 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12.

4. Per la disciplina sull'utilizzo dei fertilizzanti organici sul suolo agricolo si rimanda alle specifiche disposizioni della deliberazione della G.P. n. 5460/1987 "L.P. 27 febbraio 1986, n. 4: Adozione del Piano provinciale di risanamento delle acque" ed in particolare a quanto riportato all'art. 7.2.2 comma 9 di queste norme di attuazione al PRG.

5. A seguito del potenziamento della strada adiacente, per l'edificio distinto dalla p.ed. 644 ed individuato nelle tavole del P.R.G. con il simbolo asterisco (*) all'interno delle aree agricole di pregio, è ammesso l'intervento di demolizione con ricostruzione del sedime arretrato di 10 metri rispetto all'attuale ed incremento massimo del 30% del volume esistente.

La cessione delle aree funzionali al potenziamento stradale deve avvenire contestualmente al rilascio del titolo edilizio relativo all'edificio oggetto di traslazione ed, a questo fine, la disciplina dell'edificio deve essere soggetta ad apposita convenzione. Inoltre il previsto aumento volumetrico dell'edificio dovrà essere comprensivo di ogni ulteriore eventuale incremento connesso con le disposizioni in materia di risparmio energetico.

Art. 10 - AREE AGRICOLE

1. Le aree agricole sono individuabili nella tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali del PUP e sulla cartografia del PRG, soggette al rispetto delle disposizioni dell'art. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUP, della L.P. 15/2015 e ss.mm.ii e del Regolamento urbanistico- edilizio provinciale, a cui si rimanda per gli approfondimenti e per quanto non disciplinato dal presente articolo, e si distinguono in:

- 10.1 – Aree agricole di interesse primario,
- 10.2 – Aree agricole di interesse secondario

2. In tali aree, per lo svolgimento delle attività agricole esercitate professionalmente, sono consentiti, oltre a quelli indicati all'art. 37 comma 3 delle Norme di attuazione del PUP, i seguenti interventi urbanistici ed edilizi:

- ricoveri per animali e stalle a conduzione familiare;
- magazzini per i prodotti agricoli, ricoveri per macchine agricole, depositi attrezzi, essicatoi;
- tettoie, silos e manufatti di servizio all'attività agricola nel contesto del centro aziendale;
- serre agricole, secondo i dettami del Regolamento edilizio comunale e dell'art. 12 delle presenti norme di attuazione.

3. Ai sensi dell'art. 37 comma 4 lettera b) delle Norme di attuazione del PUP e dell'art. 112 comma 6 della L.P. 15/2015 e ss.mm.ii, da parte di soggetti non esercitanti l'attività agricola a titolo professionale, è consentita la realizzazione di piccole costruzioni per deposito di attrezzature e materiali per la coltivazione del fondo o per la manutenzione ambientale, secondo le disposizioni dell'art. 84 del Regolamento urbanistico- edilizio provinciale. Tali manufatti dovranno essere realizzati esclusivamente e completamente in legno, ad eccezione delle strutture di fondazione e del manto di copertura, secondo tipologie tradizionali.

4. E' ammessa l'attività agrituristica secondo quanto disposto dall'art. 37 delle Norme di attuazione PUP, dall'art. 112 della L.P. 15/2015 e ss.mm.ii e dagli artt. 79 e 81 del Regolamento urbanistico- edilizio provinciale.

5. Per la disciplina sull'utilizzo dei fertilizzanti organici sul suolo agricolo vale quanto previsto all'art. 9 comma 4.

6. E' ammessa la realizzazione di volumi interrati, salvo per la parte strettamente necessaria all'accesso al volume stesso, senza limiti di superficie da parte di soggetti che esercitano e che non esercitano l'attività agricola.

Per i volumi non completamente interrati si dovrà considerare l'eventuale incidenza della SUN, come da definizione dell'art. 3 comma 6 lettera n) del Regolamento urbanistico edilizio provinciale, nel calcolo dell'indice di Utilizzazione fondiaria previsto per la zona.

E' preferibile che l'edificazione di tali volumi, interrati e seminterrati, risulti accorpata con gli edifici esistenti o di progetto.

10.1 - AREE AGRICOLE DI INTERESSE PRIMARIO

1. Sono definite aree agricole di interesse primario quelle dove, per l'accertata qualità dei suoli, per le rese attuali e potenziali e per l'entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole vanno considerati come esigenze di rilievo provinciale, anche ai fini della tutela ambientale.

2. Le aree agricole di interesse primario sono individuate nella cartografia del P.R.G.

3. In queste zone sono ammesse esclusivamente le attività produttive agricole con i relativi impianti e strutture, con esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali. Sono consentiti interventi urbanistici ed edilizi concernenti la realizzazione delle attrezzature necessarie alle attività agricole e agli allevamenti zootecnici e precisamente:

- a) manufatti ed infrastrutture attinenti lo svolgimento delle attività produttive agricole e zootecniche;
- b) fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, secondo quanto stabilito dall'art. 37 comma 4 lettera a) delle Norme di attuazione del PUP, dall'art. 112 della L.P. 15/2015 e ss.mm.ii e dagli artt. 71, 72, 73 e 80 del Regolamento urbanistico – edilizio provinciale. Ai sensi dell'art. 112 comma 2, i casi e le condizioni per la realizzazione di un'ulteriore unità abitativa e per l'utilizzo di fabbricati esistenti come foresterie per i lavoratori stagionali nelle aree agricole sono definiti all'art. 80 del Regolamento urbanistico- edilizio provinciale.

4. Per la residenza valgono inoltre le seguenti norme:

- superficie accorpata non inferiore a mq. 20.000, anche se frazionata territorialmente. Ai fini del computo della superficie totale coltivata è ammesso l'accorpamento di più particelle di proprietà del conduttore, a condizione che tutte le particelle da accorpate siano all'interno delle zone definite dal P.R.G. come: agricola primaria o agricola secondaria, anche se gravata da vincolo di salvaguardia, di rispetto stradale, ferroviario, cimiteriale, di rispetto dei pozzi e delle sorgenti. Qualora siano utilizzate anche aree ricadenti in comuni confinanti, la densità fondiaria è calcolata in base all'indice edilizio stabilito dal rispettivo Piano Regolatore Generale ed il sindaco competente, prima di rilasciare il permesso di costruire, deve acquisire il nulla osta dei comuni confinanti; si rimanda inoltre a quanto stabilito dall'art. 112 comma 3 della L.p. 15/2015 e ss.mm.ii.
- fabbricati ad uso abitativo = massimo 400 mc per unità abitativa (vedi comma 3 lett. b) del presente articolo);
- distanza dai confini = come definito al successivo TITOLO SESTO;
- distanza dalle strade = come definito dall'art.30;
- distanza dai fabbricati = come definito al successivo TITOLO SESTO;
- altezza massima = m. 7.50.
- il volume della parte residenziale non può in alcun caso superare il 50% del volume destinato ad attività produttive.

5. Per gli edifici destinati all'attività produttiva valgono le seguenti norme:

- indice di utilizzazione fondiario (Uf):
 - = 0,03 mq/mq per attività di tipo agricolo;
 - = 0,04 mq/mq per attività di tipo zootecnico;
- distanza dai confini = come definito al successivo TITOLO SESTO;
- distanza dalle strade = come definito dall'art.30;
- distanza dai fabbricati = come definito al successivo TITOLO SESTO;
- altezza massima = m. 9.50;
- la SUN massima consentita per attività produttive di tipo agricolo è di 450 mq e di 900 mq per usi zootecnici;
- il lotto destinato ad ospitare la costruzione ad uso produttivo deve avere una superficie minima di 3000 mq. facente corpo unico e ricadere in zona agricola primaria.

6. Non può essere mutata la destinazione d'uso degli edifici realizzati ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 112 della L.P. 15/2015 e ss.mm.ii, così come stabilito al comma 5 del medesimo articolo. Per gli edifici con destinazione agricola realizzati prima della data di entrata in vigore della L.P. 15/2015 si applica quanto previsto dall'art. 121 comma 19 della L.P. 15/2015 e ss.mm.ii..

7. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della Variante 2016 al PRG (05/01/2018), possono essere ampliati o sopraelevati, nel rispetto delle altre norme di zona relativamente alle distanze ed altezze, con le seguenti modalità:

- a) 20% della SUN della parte abitativa, per scopi abitativi, oppure un ampliamento massimo di 60 mq qualora la percentuale di ampliamento non raggiunga tale SUN ;
- b) 40% della SUN della parte produttiva, per scopi produttivi, fino al raggiungimento di una SUN complessiva non superiore a 900 mq.

8. Gli ampliamenti sono soggetti soltanto al rispetto dell'altezza massima stabilita per i nuovi interventi e non devono sopravanzare ulteriormente i fronti, qualora le distanze dalle strade e dai confini fossero minori di quanto prescritto.

9. Nel rispetto della tipologia e delle caratteristiche costruttive di zona, è ammesso il recupero di edifici esistenti a scopo residenziale, senza limite del numero di unità abitative, per la realizzazione di strutture rurali e per attività ammesse e compatibili con la zona residenziale di completamento, secondo quanto previsto dall'art. 112 comma 11 della L.P. 15/2015 e ss.mm.ii. con ampliamento massimo del 20% della SUN esistente oppure, in alternativa, con un ampliamento massimo di 60 mq di SUN, indipendentemente dall'entità della SUN esistente. Gli interventi di recupero possono essere proposti solo per gli edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale del 2008, da dichiarare mediante autocertificazione.

10. E' sempre ammessa la costruzione di modeste strutture per ricovero di attrezzi, per deposito e simili a supporto dell'attività agricola per superficie coltivata facente corpo unico non inferiore a mq. 10.000, da realizzare esclusivamente e completamente in legno, ad eccezione della struttura di fondazione e del manto di copertura, secondo le tipologie tradizionali, con superficie coperta massima di mq.25 ed altezza massima di m.3,50. Il lotto destinato ad ospitare la costruzione, se sito in quota superiore ai 1000 m, deve avere una superficie minima di 3000 mq. facente corpo unico e deve ricadere in zona agricola primaria. La realizzazione di modeste strutture è comunque soggetta all'acquisizione del parere del Comitato Provinciale per gli interventi nelle zone agricole.

11. Si applicano altresì le norme per la conservazione della qualità ambientale di cui all'art.7.2.4.

12. La planimetria degli edifici rurali, ristrutturati o di nuova costruzione, da presentare allegata alla domanda di permesso di costruire, deve comprendere anche tutti gli annessi e gli eventuali altri manufatti pertinenti all'azienda.

10.2 - AREE AGRICOLE DI INTERESSE SECONDARIO

1. Sono definite aree agricole secondarie quelle zone che, in base all'indagine agronomica specifica, presentano qualità e potenzialità complessivamente minori rispetto a quelle di interesse primario. Esse sono indicate sulla cartografia del PRG.

2. In queste zone sono ammesse esclusivamente le attività produttive agricole con i relativi impianti e strutture, con esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali. Sono consentiti interventi urbanistici ed edilizi concernenti la realizzazione delle attrezzature necessarie alle attività agricole e agli allevamenti zootecnici e precisamente:

- a) magazzini per le macchine e i prodotti agricoli, silos, fienili, granai, ecc.
- b) ricoveri per animali e stalle a conduzione familiare;
- c) fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per ogni stalla esistente da almeno 15 anni, per un volume massimo di mc.400 residenziali.

3. Per tutte le costruzioni valgono le seguenti norme:

- distanza dalle strade = come definito dall'art.30;
- distanza dai confini = come definito al successivo TITOLO SESTO;
- distanza dai fabbricati = come definito al successivo TITOLO SESTO;
- altezza massima = m. 9.50;
- indice di utilizzazione fondiario (Uf):= 0,03 mq/mq per attività produttive;
- la SUN massima consentita per attività produttive di tipo agricolo è di 450 mq e di 900 mq per usi zootecnici;
- il lotto destinato ad ospitare la costruzione ad uso produttivo deve avere una superficie minima di 3000 mq. fino a quota 800 m.s.l.m. e di mq.5000 oltre tale quota.

4. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della Variante 2016 al PRG (05/01/2018), possono essere ampliati o sopraelevati, nel rispetto delle altre norme di zona relativamente alle distanze ed altezze, con le modalità previste all'art. 10.1 comma 7.

5. Gli ampliamenti sono soggetti soltanto al rispetto dell'altezza massima stabilita per i nuovi interventi e non devono sopravanzare ulteriormente i fronti, qualora le distanze dalle strade e dai confini fossero minori di quanto prescritto.

6. Nel rispetto della tipologia e delle caratteristiche costruttive di zona, è ammesso il recupero di edifici esistenti a scopo residenziale, senza limite del numero di unità abitative, per la realizzazione di strutture rurali e per attività ammesse e compatibili con la zona residenziale di completamento, secondo quanto previsto dall'art. 112 comma 11 della L.P. 15/2015 e ss.mm.ii., con gli ampliamenti previsti all'art. 10.1 comma 9 delle presenti norme di attuazione.

Gli interventi di recupero possono essere proposti solo per gli edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale del 2008, da dichiarare mediante autocertificazione.

7. Il volume destinato alla residenza non potrà essere in posizione soprastante gli spazi destinati all'attività zootecnica.

8. E' sempre ammessa la costruzione di modeste strutture per ricovero di attrezzi, per deposito e simili a supporto della conduzione agricola per superficie coltivata facente corpo unico non inferiore a mq. 10.000, da realizzare esclusivamente e completamente in legno, ad eccezione della struttura di fondazione e del manto di copertura, secondo le tipologie tradizionali, con superficie coperta massima di mq.25, ed altezza massima di m.3,50. Il lotto destinato ad ospitare la costruzione, se sito a quota superiore ai 1000 m, deve avere una superficie minima di 3000 mq. facente corpo unico e deve ricadere in zona agricola secondaria.

9. Si applicano altresì le norme per la conservazione della qualità ambientale di cui all'art.7.2.4.

10. La planimetria degli edifici rurali, ristrutturati o di nuova costruzione, da presentare allegata alla domanda di permesso di costruire, deve comprendere anche tutti gli annessi e gli eventuali altri manufatti pertinenti all'azienda.

11. Le aree individuate in cartografia con apposito retino che rimanda a questo specifico riferimento normativo (pp. ff. 691/3, 660/7, 660/35, 660/41, 660/42), sono aree rese inedificabili ai sensi dell'art. 39 comma 2 lettera k) della L.P. 15/2015 e devono rimanere inedificabili per un periodo minimo di dieci anni ai sensi dell'art. 45 comma 4 della L.P. 15/2015.

10.3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE DI COERENZA CON IL PATTO TERRITORIALE DELLA VALSUGANA ORIENTALE

1. Sono definite aree di attuazione degli interventi coerenti con il patto territoriale della Valsugana Orientale quelle zone che, in base alla favorevole valutazione di una iniziativa di sviluppo economico, presentano concrete potenzialità di attuazione programmatica. Esse sono indicate topograficamente dal PRG.

2. Per l'area individuata cartograficamente con il cartiglio *VP01 sono ammesse esclusivamente le attività produttive agricole coerenti con l'iniziativa promossa dall'attore del patto territoriale con le seguenti possibilità insediative ed ai successivi comma 3 e 4:

- a) Attraverso il solo utilizzo dei volumi esistenti è consentito il recupero a scopo abitativo degli edifici nella misura massima di 600 mc lordi compreso l'abitativo esistente, per la formazione di un alloggio riservato in modo esclusivo al titolare dell'attività insediata;
- b) L'insediamento all'interno della volumetria esistente, per la parte eccedente quella utilizzata per fini residenziali, delle attrezzature e dei macchinari confacenti l'attività produttiva, con l'esclusione di ogni forma di ricettività di tipo turistico e residenziale;
- c) Gli ampliamenti volumetrici finalizzati esclusivamente all'attuazione del programma previsto dalla variante pattizia purché completamente interrati e ricavati per ampliamento dell'edificio esistente, nell'ambito della pertinenza del medesimo, cioè insistendo sulla particella fondiaria cartograficamente individuata, con una superficie utile netta massima di mq.200.
- d) La realizzazione di un ricovero aperto per mezzi agricoli di dimensione massima pari al 25 % della superficie del fabbricato esistente, non ponderabile in termini volumetrici ed annesso all'edificio principale;

3. Si applicano altresì le norme per la conservazione della qualità ambientale di cui all'art.7.2.4 soggette al rispetto dei seguenti parametri edilizi:

- distanza dalle strade = come definito dall'art.30
- distanza dai confini = come definito al successivo TITOLO SESTO;
- distanza dai fabbricati = come definito al successivo TITOLO SESTO;

- altezza massima = m.9.50
- volumetria = NESSUNO incremento volumetrico consentito

4. I termini e le condizioni di cui al presente articolo hanno validità se attuate entro il termine perentorio di due anni dall'entrata in vigore della variante al PRG che introduce questo articolo normativo, trascorsi i quali verranno applicate le disposizioni vigenti per le "aree agricole di interesse primario".

5. La cessazione dell'attività imprenditoriale comporta la decadenza dei termini sanciti nei comma precedenti con la sola esclusione delle condizioni esposte al comma 2 lettera a).

Art. 11 - IMPIANTI A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA

1. Sono quelle zone, esistenti e di nuovo impianto, destinate agli allevamenti zootecnici nonché alle attività di conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici. Esse sono indicate topograficamente del PRG.

2. Sono ammessi in queste zone:

- a) i manufatti e le infrastrutture ad esclusivo supporto dell'attività agricola e zootecnica;
- b) impianti per la conservazione, trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli e zootecnici, ivi compresa la macellazione;
- c) l'abitazione del conduttore.

3. Il richiedente del permesso di costruire deve risultare iscritto alla sezione I dell'archivio provinciale delle imprese agricole a termini della L.P. 4 settembre 2000, n.11, per gli interventi indicati alle lettere a) e c) del precedente comma 2.

4. Valgono i seguenti indici:

- indice di copertura = massimo 50%;
- altezza massima = 9,50 ml, esclusi volumi tecnici;
- distanza dai confini = come definito al successivo TITOLO SESTO;
- distanza dalle strade = come da Art.30;
- distacco tra i fabbricati = come definito al successivo TITOLO SESTO;

5. L'abitazione del proprietario o del conduttore non potrà superare il limite di 400 mc. Il volume della parte residenziale non può in alcun caso superare il 50% del volume destinato ad attività produttive.

6. Per gli impianti esistenti, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, è consentito, per esigenze di migliore funzionalità, un ampliamento massimo, una tantum, del 20% della superficie coperta esistente, comunque non superiore a 500 mq.

Art. 12 - SERRE

1. Le serre si distinguono in:

- tunnels temporanei stagionali;
- tunnels permanenti;
- serre propriamente dette.

secondo le definizioni di cui all'art. 70 comma 1 lettera c), d) ed e) del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Sono disciplinati inoltre dall'art. 87 del Regolamento urbanistico- edilizio provinciale e da quanto stabilito dalla L.P. 15/2015 e ss.mm.ii..

a) I tunnels temporanei stagionali

sono disciplinati dall'art. 87 comma 1 del Regolamento urbanistico- edilizio provinciale.

Posseggono inoltre i seguenti requisiti:

- Sono manufatti utilizzati per coperture esclusivamente stagionali, di ortaggi, colture minori (fragole, lamponi) e per colture floreali.
- Sono di dimensioni ridotte e con altezza che consenta la coltivazione.
- Sono strutture provvisorie allestite per un limitato periodo di tempo e con un'utilizzazione esclusivamente stagionale.
- La dismissione della coltivazione comporta la completa rimozione delle strutture.

- La realizzazione di queste strutture non è soggetta, a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in quanto non comporta alcuna trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio; infatti la realizzazione dei tunnels temporanei stagionali rientra tra gli interventi liberi previsti dall'art. 78 della L.P. 04.08.2015, n. 15 e ss.mm.ii.
- Sono strutture non soggette al rispetto delle norme di zona, e possono qui essere realizzate in qualunque parte del territorio ove sia ammessa la normale coltivazione dei fondi. E' quindi consentita la loro realizzazione anche nei centri abitati e negli spazi di pertinenza degli edifici, salvo che non vi ostino prevalenti ragioni igienico-sanitarie.
- Tali strutture sono soggette alle norme sulla distanze dai confini e dal costruzioni, così come prescritto dal codice civile per le coltivazioni agricole delle quali sono copertura.

b) I tunnels permanenti

- L'utilizzo dei tunnels permanenti non è temporaneo o stagionale e quindi essi sono tali, per la loro tipologia, da costituire modificazione edilizia del territorio e da incidere sull'aspetto paesaggistico dei luoghi e sono pertanto soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 85 della L.P. 04.08.2015, n. 15 e ss.mm.ii ed ai requisiti della SCIA previsti dell'art. 86 della medesima legge, ed in particolare all'autorizzazione paesaggistica nelle zone vincolate.
- La realizzazione di queste serre è consentita in tutte le zone agricole, come definite dagli strumenti di pianificazione territoriale, nonché in quelle dove la coltivazione agricola è ammessa in via transitoria fino a quando non sarà autorizzata l'utilizzazione delle aree secondo la destinazione di zona prevista dallo strumento di pianificazione.
- Tali serre debbono osservare le norme sulle distanze dai confini e dalle costruzioni prescritte dal codice civile per le coltivazioni agricole.
- L'altezza massima consentita per i tunnels permanenti non deve superare i 4 metri.
- Trattandosi di manufatti accessori all'attività agricola non è ammesso il cambio di destinazione d'uso.

c) serre propriamente dette:

L'altezza massima non deve superare i m 6,00 al colmo.

Sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 85 della L.P. 04.08.2015, n. 15 e ss.mm.ii ed ai requisiti della SCIA previsti dell'art. 86 della medesima legge, ed in particolare all'autorizzazione paesaggistica nelle zone vincolate;

2. Le distanze minime, riferite agli interventi di cui ai punti b) del comma precedente, non siano inferiori a:

- m 5 dai fabbricati esistenti sul fondo; - m 10 da tutti gli altri fabbricati;
- m 5 dal ciglio delle strade pubbliche di larghezza inferiore a m 7;
- m 7.5 dal ciglio delle strade di larghezza compresa tra i 7 e i 15 m;
- m 10 dal ciglio delle strade di larghezza superiore a m 15.

3. Per le tipologie di manufatti di cui alla lettera c) del comma 1, valgono le disposizioni attuative dell'art 59 comma 2 della L.P. 04.08.2015, n. 15 e ss.mm.ii; fino all'attuazione di tali disposizioni con deliberazione della Giunta provinciale, vale quanto stabilito dall'Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011, n. 1858 di data 26 agosto 2011, n. 2918 di data

27 dicembre 2012, n. 1553 di data 26 luglio 2013 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013, così come indicato al Titolo Sesto delle presenti Norme.

Art. 13 - AREE PASCOLO

1. Sono le aree riservate prevalentemente alla promozione ed allo sviluppo della zootecnia. Esse sono indicate nella cartografia del PRG.

2. In questa categoria ricadono le zone erbate in cui si svolge l'alpeggio, le aree a prato di monte, più o meno sfalciate, e gli arbusteti d'alta quota.

3. Tali aree svolgono una funzione di salvaguardia dell'ambiente montano e del suo assetto idrogeologico.

4. Per le aree a pascolo si applica quanto disposto dall'art. 39 delle Norme di Attuazione del PUP.

5. Nell'ambito delle aree a pascolo sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dall'art. 39 delle Norme di Attuazione del PUP.
6. Sono vietati nuovi insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione.
7. Per qualunque tipo di edificio ammesso valgono i seguenti indici:
- indice di utilizzazione fondiaria (Uf) = 0,003 mq/mq
 - Lotto minimo = 10.000 mq
 - SUN massima = 900 mq
 - altezza massima = 7,50 ml
 - distanza dai confini = come definito al successivo TITOLO SESTO;
 - distacco tra fabbricati = come definito al successivo TITOLO SESTO;
8. Il permesso di costruire è subordinato alla trascrizione sull'apposito registro delle concessioni di tutte le particelle ai fini dell'utilizzazione degli indici di utilizzazione fondiaria (Uf).
9. In tali aree, oltre a quanto previsto precedentemente, sono consentiti i seguenti interventi:
- a) il miglioramento e la sistemazione delle strade di accesso ai pascoli ed alle attrezzature ad essi connesse, con sezione trasversale non superiore a ml 3,00;
 - b) i lavori di ripristino e di potenziamento delle aree a pascolo, per il recupero funzionale ed ambientale di zone degradate mediante opere di bonifica montana;
 - c) le opere di approvvigionamento idrico;
 - d) le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di risanamento degli edifici esistenti;
 - e) l'ampliamento di tali edifici in ragione del 20% della SUN, una tantum. Gli ampliamenti sono soggetti soltanto al rispetto dell'altezza massima stabilita per i nuovi interventi e non devono sopravanzare ulteriormente i fronti, qualora le distanze dalle strade e dai confini fossero minori di quanto prescritto.
 - f) la realizzazione di volumi interrati è ammessa solo ed esclusivamente se necessari e funzionali alla destinazione d'uso dell'edificio principale esistente o di progetto.
10. Gli edifici esistenti possono anche svolgere funzioni di rifugio, o di ristoro, o di agriturismo, in ragione massima del 50% della loro SUN ed in ogni caso per una SUN non superiore a 240 mq; essi saranno realizzati secondo la tipologia, la tecnica costruttiva ed i materiali locali.
11. Nel rispetto della tipologia e delle caratteristiche costruttive originarie, è ammesso il recupero a scopo residenziale di edifici rustici esistenti da almeno 15 anni e non più funzionali alle esigenze del fondo, per una quota di SUN complessivamente non superiore a 75 mq.
12. Si applicano altresì le norme per la conservazione della qualità ambientale di cui all'Art.7.2.4.

Art. 14 - AREE A BOSCO

1. Sono quelle aree caratterizzate dalla presenza di boschi di qualsiasi tipo e funzione, destinati alla protezione del territorio ed alla coltivazione nelle quali va razionalizzata e potenziata l'attività di forestazione. Esse sono indicate nella cartografia del PRG.
2. Fanno parte altresì delle aree a bosco le radure, i vuoti e le aree erbate o incolte intercluse.
3. Per le aree a bosco si applica quanto disposto dall'art.40 delle Norme di Attuazione del PUP.
4. Nell'ambito delle aree a bosco possono essere ammesse solo le attività e gli interventi previsti dal Piano Generale Forestale della Provincia, dai Piani di Assestamento Forestale, nonché lavori di sistemazione idraulico-forestale programmati dal Servizio Azienda Speciale di Sistemazione Montana, nonché quelli previsti dall'art.40 delle Norme di Attuazione del PUP.
5. Sono vietati nuovi insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione.
6. Nuove strutture ed infrastrutture sono consentite solo per usi forestali o di pubblica utilità, finalizzate al potenziamento delle attività forestali o per il presidio civile del territorio.

7. Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e interventi di restauro e risanamento senza aumento di volume e senza variazione della destinazione d'uso.

8. Nelle aree boscate di ridotte dimensioni, ubicate all'interno delle zone agricole o incuneate in esse, è ammesso il cambio di coltura, qualora l'area non abbia le caratteristiche specifiche di bosco in relazione alle specie, all'epoca e al tipo di impianto.

Se l'area interessata è soggetta a vincolo idrogeologico, è richiesta la preliminare autorizzazione dell'Ispettorato Distrettuale delle Foreste.

9. E' consentita la realizzazione di appostamenti fissi di caccia in raccordo all'art. 78 della L.P.

04.08.2015, n. 15 e ss.mm.ii e art.27 della L.P. 24/91 secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della G.P. n. 1472 dd. 10.08.2018.

10. Come previsto dall'art. 112 comma 4 della L.P. 15/2015 e ss.mm.ii, le aree a bosco soggette a domanda di cambio di coltura e trasformate in aree agricole, a seguito della comunicazione di fine dei lavori, corredata da una planimetria di rilievo in grado di attestare l'area effettivamente soggetta al cambio colturale e da una dettagliata relazione fotografica, a firma di un tecnico abilitato, finalizzata alla verifica degli indici urbanistici per l'applicazione delle norme di zona, si intendono automaticamente soggette alla disciplina dell' art. 38 delle Norme di Attuazione del PUP ed alle disposizioni di cui all'art.9 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Art. 15 - AREE A ELEVATA INTEGRITA'

1. Sono quelle aree in cui, per ragioni altimetriche, topografiche e geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità, non possono normalmente essere svolte attività che comportino insediamenti permanenti. Sono aree costituite prevalentemente da rocce, ghiaioni, pietraie, forre, greti, nonché da ambienti d'alta quota e sono indicate nella cartografia del PRG.

2. Per le aree ad elevata integrità si applica quanto disposto dall'art. 28 delle Norme di Attuazione del PUP.

3. Per gli edifici esistenti è ammessa la ristrutturazione senza aumento di volume e senza cambio di destinazione d'uso.

4. Oltre al recupero ed al mantenimento dei sentieri esistenti, è ammessa la costruzione di nuovi sentieri e tracciati alpinistici, purché dotati delle necessarie attrezzature e della segnaletica essenziale, salvaguardando l'ambiente.

TITOLO TERZO

NORME DI ATTUAZIONE PER IL CENTRO STORICO E PER GLI EDIFICI E MANUFATTI SPARSI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO

Art. 16 - PIANO REGOLATORE GENERALE – INSEDIAMENTI STORICI

1. Il Piano del Centro Storico (PRG-CS), redatto ai sensi della legge provinciale 6 novembre 1978, n.44 e successive modifiche ed integrazioni, è redatto su cartografie e normative apposite, alle quali si rimanda per la individuazione puntuale degli interventi ammessi.
2. Nelle tavole del PRG sono sintetizzati i perimetri dei singoli centri storici. Sono altresì individuati puntualmente gli edifici di interesse storico-architettonico sparsi sul territorio. Nel caso degli insediamenti destinati a “malghe”, le norme del centro storico si intendono applicate a tutti gli edifici facenti parte del ciclo produttivo.
3. Eventuali incongruenze grafiche fra il PRG-CS e il PRG sono risolte a favore del PRG-CS.
4. Le Norme del PRG-CS sono integrate con le disposizioni dell'art. 29 del Regolamento urbanistico – edilizio provinciale, inerenti gli indirizzi per l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici per l'autoconsumo.
5. Gli edifici sparsi censiti nella schedatura del centro storico o afferenti al patrimonio edilizio storico, ricadenti nel territorio comunale ed ubicati ad una quota superiore agli 800 mt non possono essere trasformati in abitazioni permanenti.
6. Le categorie di intervento previste dal P.R.G. per il recupero del patrimonio esistente sono quelle definite dall'art. 77 della L.P. 15/2015:
 - a) Gli interventi di manutenzione ordinaria sono definiti dall'art.77 comma1 lett.a);
 - b) Gli interventi di manutenzione straordinaria sono definiti dall'art.77 comma1 lett.b) ;
 - c) Gli interventi di restauro sono definiti dall'art.77 comma1 lett.c) ;
 - d) Gli interventi di Risanamento Conservativo sono definiti dall'art.77 comma1 lett.d);
 - e) Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono definiti dall'art.77 comma1 lett.e) ;
 - f) Gli interventi di demolizione sono definiti dall'art.77 comma1 lett.f);

16.1 - AREE DI RISPETTO A TUTELA DI INSEDIAMENTI STORICI

1. Il PRG individua sulla cartografia le aree di rispetto a tutela degli insediamenti storici.
2. Tali aree, ubicate ai margini degli insediamenti di cui al precedente art.16, sono vincolate allo stato di fatto.
3. Per gli edifici in esse esistenti sono ammesse operazioni di manutenzione, di risanamento e di restauro.

Art. 17 - CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO TRADIZIONALE

1. In attuazione all'art. 104 della L.P. 04.08.2015, n. 15 e ss.mm.ii "Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale montano" sono individuati in cartografia e regolamentati da specifica scheda, gli edifici soggetti agli indirizzi e criteri generali per la disciplina agli interventi di recupero ed in possesso dei requisiti igienico-sanitari per il riutilizzo a fini abitativi presenti sul territorio comunale di Telve.

2. Il recupero a fini abitativi non permanenti degli edifici come sopra individuati deve essere attuato con progetti unitari ed organici, nel rispetto delle norme e degli schemi grafici allegati riferiti alle principali tipologie architettoniche tradizionali locali rilevate.

TITOLO QUARTO

PRESCRIZIONI PER IL TERRITORIO URBANIZZATO E URBANIZZABILE

CAPITOLO I -

NORME PER I TESSUTI URBANI DI RECENTE FORMAZIONE

Art. 18 - INSEDIAMENTI ABITATIVI

1. Nei tessuti urbani di recente o nuova formazione il piano individua le seguenti zonizzazioni:
 - a) aree di completamento;
 - b) aree di nuova espansione.
2. Le tavole del sistema insediativo, produttivo ed infrastrutturale individuano, con apposita simbologia, la tipologia di appartenenza a ciascuna di queste classi.
3. Nelle aree per insediamenti residenziali, salvo prescrizioni particolari contenute negli articoli specifici di zona, oltre alla residenza sono ammesse costruzioni destinate in parte a servizi della residenza, servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche, sociali, culturali e amministrative, negozi, bar, ristoranti, alberghi, uffici pubblici, privati, studi professionali ecc.
4. Sono ammesse attività produttive, artigianali con piccoli laboratori, purché non nocive né moleste, ed attività commerciali di vicinato.
5. L'indice di utilizzazione fondiario (Uf) delle aree residenziali di completamento e di nuova espansione può essere incrementato fino al 30% per gli edifici con tipologia in linea ed a schiera così come definiti nel precedente art.6.
6. Per gli interventi di nuova edificazione e gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente è fatto obbligo la redazione di una relazione acustica atta a valutare le soluzioni tecniche da adottare in fase di esecuzione dei lavori, al fine di garantire i parametri fissati dal Piano di Zonizzazione Acustico Comunale e di rispetto del D.P.R. n.142/2004, a norma dell'art.11 della L.447 del 26/10/1995.

Art. 19 - AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO

1. Il PRG individua sulla cartografia i tessuti urbani di recente formazione, classificati Zone Territoriali Omogenee "B".
2. Sono aree a prevalenza residenziale parzialmente o totalmente edificate in cui esistono le opere di urbanizzazione primaria, in cui sono ammesse le destinazioni d'uso di cui ai commi 3 e 4 del precedente art.18.
3. I tipi di intervento ammessi nelle aree residenziali di completamento riguardano:
 - a) le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, ovunque sempre ammesse;
 - b) il risanamento statico ed igienico degli edifici residenziali;
 - c) la ristrutturazione, anche integrale, con demolizione e ricostruzione, degli edifici esistenti e nel rispetto delle distanze e degli indici di zona;
 - d) il completamento dell'edificio, secondo gli indici edilizi di zona;

e) nuove costruzioni nel rispetto delle norme di zona e degli indici urbanistici ed edilizi.

4. In queste aree si applicano le seguenti norme:

- indice di utilizzazione fondiaria (Uf):

ZONE B	Uf (mq/mq)
BA	0,63
BB	0,47
BC	0,31

- n° di piani massimo (Hp) = 3
- altezza di fronte = 9,00 m
- altezza massima (Hf) = 10,50 m
- distanza dai confini = come definito al successivo TITOLO SESTO;
- distanza dalle strade = come da successivi art.li 30 e 31
- distacco tra i fabbricati = come definito al successivo TITOLO SESTO;

5. Solo ai fini della determinazione delle distanze minime tra edifici e distanze minime degli edifici dai confini ai sensi dell'allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 2010 e s.m., gli interventi edilizi devono essere realizzati nel rispetto dell'altezza massima (Hf) di zona, indicata al comma 4.

6. Il risanamento statico ed igienico degli edifici esistenti nelle zone residenziali di completamento comprende tutte le operazioni di riordino funzionale di consolidamento e di ammodernamento degli edifici esistenti, con l'eventuale inserimento o sostituzione di elementi strutturali portanti, verticali e orizzontali e della redistribuzione interna dei vani abitabili e dei servizi.

7. Omissis

8. Gli ampliamenti in sopraelevazione sul sedime esistente sono ammessi nel limite dei parametri previsti al precedente comma 4 e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di distanze degli edifici dai confini, dalle strade e dagli altri edifici.

9. Gli ampliamenti di edifici per aggiunte laterali sono ammessi nel rispetto dei parametri previsti al precedente comma 4 e di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di distanze degli edifici dai confini, dalle strade e dagli altri edifici.
Il volume in ampliamento corrisponde a nuova costruzione.

10. Nella costruzione dei nuovi volumi si dovranno rispettare gli allineamenti planimetrici, le distanze nei confronti del limite delle strade, le distanze minime fra i fabbricati e le distanze minime dai confini di proprietà come previsto dalle specifiche norme.

11. Il PRG individua sulla cartografia le parti di queste zone ove gli interventi di edificazione sono subordinati alla preventiva formazione di un Piano di Lottizzazione, per il quale si applicano gli indici del presente articolo.

Il piano di lottizzazione definisce planimetricamente e volumetricamente la distribuzione spaziale degli edifici e le loro caratteristiche tecniche, la localizzazione, il tipo e le caratteristiche fisiche dei servizi di zona, la viabilità interna, le aree verdi pubbliche e private e le aree per parcheggio.

12. Anche in assenza di specifica indicazione cartografica nel PRG, la redazione di Piano di Lottizzazione è sempre obbligatoria ove ricorrano i casi di cui al comma 5 dell'art.50 della L.P. 04.08.2015, n. 15 e ss.mm.ii.

13. Nelle aree assoggettate a pianificazione subordinata, fino all'approvazione dei relativi piani attuativi, sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 49 comma 2 della L.P. 04.08.2015, n. 15 e ss.mm.ii.

14. Si applicano in queste zone le norme per la conservazione della qualità ambientale di cui all'art.7.2.4.

Art. 20 - AREE RESIDENZIALI DI NUOVA ESPANSIONE

1. Si tratta di zone attualmente libere, classificate Zone Territoriali Omogenee "C", nelle quali è prevista una nuova edificazione con le destinazioni d'uso ammesse all'art.18 delle presenti norme.

2. In queste aree si applicano le seguenti norme:

- indice di utilizzazione fondiaria (Uf):

ZONE C	Uf (mq/mq)
CA	0,47
CB	0,31

- n° di piani massimo (Hp) = 3
- altezza di fronte = 9,00 m
- altezza massima (Hf) = 10,50 m
- distanza dai confini = come definito al successivo TITOLO SESTO;
- distanza dalle strade = come da successivi art.li 30 e 31
- distacco tra i fabbricati = come definito al successivo TITOLO SESTO.

Solo ai fini della determinazione delle distanze minime tra edifici e distanze minime degli edifici dai confini ai sensi dell'allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 2010 e s.m., gli interventi edilizi devono essere realizzati nel rispetto dell'altezza massima (Hf) di zona.

3. Il PRG individua sulla cartografia le parti di queste zone ove gli interventi di edificazione sono subordinati alla preventiva formazione di un Piano di Lottizzazione, per il quale si applicano gli indici del presente articolo.

Il piano di lottizzazione definisce planimetricamente e volumetricamente la distribuzione spaziale degli edifici e le loro caratteristiche tecniche, la localizzazione, il tipo e le caratteristiche fisiche dei servizi di zona, la viabilità interna, le aree verdi pubbliche e private e le aree per parcheggio.

4. Nelle aree residenziali di nuova espansione si applica quanto disposto all'art. 19 comma 12 e 13.

5. La progettazione delle nuove espansioni residenziali deve mirare a realizzare complessi a carattere unitario, organicamente strutturati e attentamente inseriti nel paesaggio circostante.

6. Gli ampliamenti in sopraelevazione sul sedime esistente e gli ampliamenti di edifici per aggiunte laterali sono ammessi nel limite dei parametri previsti al precedente comma 2 e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di distanze degli edifici dai confini, dalle strade e dagli altri edifici.

Art. 20 BIS - AREE RESIDENZIALI ESISTENTI SATURE (BE)

1. Sono rappresentate in cartografia le aree residenziali esistenti sature contraddistinte dal cartiglio BE.

2. In tali aree non è ammesso alcun ampliamento volumetrico, fermo restando la possibilità di eseguire le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria previste.

Art. 21 - ANNESSI RESIDENZIALI

1. Gli annessi alla residenza ad uso legnaie sono consentiti sull'area di pertinenza di edifici con funzione residenziale, previa demolizione degli eventuali manufatti accessori a carattere precario esistenti sull'area di pertinenza dell'edificio. Qualora gli spazi di pertinenza risultino insufficienti, è ammesso situarle sulle particelle confinanti, purché abbiano la stessa destinazione di zona.

2. E' ammessa la realizzazione di costruzioni ausiliarie da destinare a legnaie, in numero massimo di una per ogni unità edilizia avente funzione residenziale, indipendentemente dal rispetto degli indici

volumetrici di zona, nel rispetto degli schemi tipologici allegati alle presenti Norme di attuazione e nel rispetto delle seguenti norme:

- struttura completamente in legno, ad eccezione del basamento di fondazione, e chiusure laterali in graticcio di legno;
 - copertura a una falda se la legnaia è in aderenza al fabbricato principale, a due falde se isolata;
 - manto di copertura come quello dell'edificio principale;
 - dimensioni planimetriche massime di m.2,00x3,00 se in aderenza al fabbricato e m.3,00x4,00 se isolata;
 - altezza al colmo non superiore a m.3,00;
 - distanze minime dai confini come definito al successivo TITOLO SESTO;
 - distanze minime dalle strade previste dalle norme di zone, a meno che non siano pertinenze di edifici situati in area di rispetto stradale; in tal caso esse possono essere avvicinate alla strada fino a raggiungere la stessa distanza del fabbricato di pertinenza, purché siano realizzate in aderenza ad esso e nel rispetto comunque del Codice Civile;
- nel caso di lotti confinanti gli annessi residenziali possono essere costruiti in aderenza nel rispetto delle tipologie ammesse purché le proprietà facciano capo a soggetti e particelle fondiarie diverse; è vietato l'accorpamento in un unico annesso residenziale.

3. Le legnaie annesse agli edifici costituenti patrimonio edilizio montano tradizionale individuati ai sensi dell'art. 104 della L.P. 04.08.2015, n. 15 e ss.mm.ii, "Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale montano" potranno essere realizzate, una per ogni edificio, nel rispetto delle norme e degli schemi grafici allegati agli indirizzi e criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero.

Art. 22 - AREE A VERDE PRIVATO

1. Il PRG individua sulla cartografia le aree a verde privato.
2. Dette aree devono restare inedificate e possono essere modificate esclusivamente per tipo di coltura o trasformate in aree verdi (giardini e parchi) di uso privato, condominiale o pubblico.
3. Per gli edifici esistenti in tali aree sono ammesse operazioni di manutenzione, di restauro e di ristrutturazione, con aumento del 20% della SUN esistente, una tantum e le opere inerenti la realizzazione delle sistemazioni esterne pertinenziali, quali vialetti e strade di accesso.
4. Nelle aree a verde privato di pertinenza di edifici a carattere speciale, quali strutture religiose e/o di uso collettivo con finalità sociali, è consentita la realizzazione di parcheggi per una misura massima del 50 % dell'area disponibile, purché, con la sola esclusione della viabilità di accesso e transito, i posti auto siano muniti di grigliati rinverdenti e drenanti e le aiuole di delimitazione dei posteggi siano opportunamente rinverdite ed alberate.
5. Le aree a verde privato ricadenti in aree a pericolosità moderata o elevata della carta della pericolosità e in ambito fluviale ecologico non sono edificabili.
6. Le aree individuate in cartografia con apposito retino che rimanda a questo specifico riferimento normativo (pp. ff. 148/2, 480/1), sono aree rese inedificabili ai sensi dell'art. 39 comma 2 lettera k) della L.P. 15/2015 e ss.mm.ii. e devono rimanere inedificabili per un periodo minimo di dieci anni ai sensi dell'art. 45 comma 4 della L.P. 15/2015 e ss.mm.ii.

CAPITOLO II

- NORME PER I SERVIZI PUBBLICI E GLI INTERVENTI PUNTUALI

Art. 23 - SERVIZI PUBBLICI IN TESSUTO URBANO

1. Il PRG individua in modo specifico la localizzazione nel tessuto urbano, esistente o in progetto, dei servizi pubblici di interesse locale, denominati zone Territoriali Omogenee "F2" di livello locale:
ZTO "F2a" - attrezzature per l'istruzione, ZTO
"F2b" - attrezzature di interesse comune,
ZTO "F2c" - attrezzature per il gioco e lo sport, giardini e parchi urbani,
ZTO "F2d" - parcheggi.
2. Le aree destinate dal PRG ai servizi pubblici, di cui al comma precedente del presente articolo, sono da considerare di pubblica utilità e soggette pertanto alle leggi in materia.
3. Per gli edifici residenziali esistenti in queste zone è ammesso l'ampliamento, una tantum, del 15% della SUN esistente, per comprovati motivi di statica, di igiene e di funzionalità.
4. Per gli interventi di nuova edificazione e gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente è fatto obbligo la redazione di una relazione acustica atta a valutare le soluzioni tecniche da adottare in fase di esecuzione dei lavori, al fine di garantire i parametri fissati dal Piano di Zonizzazione Acustico Comunale e di rispetto del D.P.R. n.142/2004, a norma dell'art. 11 della L.447 del 26/10/1995.

23.1 - PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI

1. Per le ZTO "F1", "F2a", "F2b" e "F2c", gli interventi edilizi in queste aree sono soggetti a permesso di costruire, nel rispetto dei parametri che seguono:
 - indice di copertura = max 50%
 - altezza massima = 10,00 ml
 - distanza dai confini = come definito al successivo TITOLO SESTO;
 - distanza dalle strade = come da successivi art.li 30 e 31
 - distacco tra i fabbricati = come definito al successivo TITOLO SESTO;
2. Le ZTO "F2d" sono inedificabili; almeno il 10% dell'area fondiaria deve essere sistemata a verde.

Art. 24 - INTERVENTI PUNTUALI IN TESSUTO URBANO

1. All'interno degli abitati e delle loro previste espansioni, il Comune individua gli interventi puntuali di cui al secondo comma del presente articolo, comprendenti opere di interesse pubblico, incidenti su specifici immobili, aree o edifici, atte ad elevare il tono dell'ambiente fisico circostante e ad incrementare il livello di vita associata.
2. Detti interventi puntuali riguardano:
 - a) la sistemazione e valorizzazione di piazze esistenti, da attrezzare mediante piantumazioni arboree, creazione di aree di sosta e di ricreazione, con arredo urbano, riordino della circolazione e delle aree di parcheggio, illuminazione, ecc.;
 - b) la realizzazione di nuove piazze attrezzate;
 - c) la pedonalizzazione di strade e slarghi, con riordino della pavimentazione e dell'illuminazione pubblica;
 - d) la valorizzazione di assi forti commerciali, da potenziare o da creare ex novo;
 - e) la realizzazione di parcheggi, all'interno o ai bordi degli abitati;

- f) la introduzione di masse arboree compatte o di filari alberati, all'interno o all'esterno degli abitati, a fini paesaggistici;
 - g) operazioni di ritocco alla viabilità esistente compresa la realizzazione di spazi di verde pubblico e di piazzole per il posizionamento di cassonetti per la raccolta dei rifiuti.
 - h) interventi specifici per la valorizzazione o creazione di punti di sosta panoramici.
3. Tutti gli interventi puntuali, di cui ai commi precedenti, costituiscono interventi di interesse pubblico, da realizzare su aree pubbliche o da acquisire a pubblico demanio, e da finanziare con risorse pubbliche, ma senza escludere il concorso di risorse private.
4. La progettazione degli interventi puntuali è a carico dell'ente locale e la precisazione delle aree avviene in sede di progetto dell'opera.

Art. 25 - AREE A VERDE PUBBLICO

1. Il piano individua in modo specifico e puntuale la localizzazione, con delimitazione, particellare nel tessuto urbano esistente o di progetto, delle aree a verde pubblico.
2. Le aree a verde pubblico sono suddivise in due diverse classi di appartenenza:
 - 25.1 - verde attrezzato;
 - 25.2 - aree per attività sportive all'aperto.

25.1 - AREE A VERDE ATTREZZATO

1. Le aree a verde attrezzato sono destinate alla creazione di giardini pubblici e parchi, integrati con zone attrezzate per il gioco, lo svago e lo sport.
2. Sono ammesse piccole attrezzature sportive non regolamentari, percorsi vita e pedonali, piste ciclabili e tutte le attività del tempo libero. In queste aree è ammessa la costruzione, per una sola volta, di ricoveri per attrezzi, locali legati alla manutenzione e fruizione del verde, punto di ristoro, spogliatoi e servizi igienici per una SUN di 70 mq per un H max di ml 4,00, nonché contenute opere di asfaltatura con superficie massima del 20% della superficie fondiaria disponibile.

25.2 - AREE PER ATTIVITA' SPORTIVE ALL'APERTO

1. Il piano individua in modo specifico sulle tavole del sistema urbanistico la localizzazione puntuale degli impianti sportivi di progetto, distinguendoli mediante apposito cartiglio.
2. Tali aree sono destinate al soddisfacimento delle esigenze ludico sportive che verranno attrezzate secondo le specifiche esigenze.
3. L'edificazione è consentita nel rispetto delle seguenti norme:
 - indice di copertura = max 50%
 - altezza massima = 10,00 ml
 - distanza dai confini = come definito al successivo TITOLO SESTO;
 - distanza dalle strade = come da successivi art.li 30 e 31
 - distacco tra i fabbricati = come definito al successivo TITOLO SESTO;
 - almeno il 10% dell'area deve essere sistemato a verde ed il 10% a parcheggio.
4. Sono sempre ammesse coperture pneumatiche stagionali, le quali non vengono considerate costruzioni e pertanto non soggette agli indici urbanistici ed edilizi.

CAPITOLO III

- NORME PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E COMMERCIALI

Art. 26 - AREE PRODUTTIVE E COMMERCIALI

1. Sono aree finalizzate all'edificazione e razionalizzazione delle attività produttive classificate generalmente nei settori secondario o terziario.
2. Esse si dividono in aree:
 - produttive del settore secondario di livello locale;
 - commerciali.
- 3 Per gli interventi di nuova edificazione e gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente è fatto obbligo la redazione di una relazione acustica atta a valutare le soluzioni tecniche da adottare in fase di esecuzione dei lavori, al fine di garantire i parametri fissati dal Piano di Zonizzazione Acustico Comunale e di rispetto del D.P.R. n.142/2004, a norma dell'art.11 della L.447 del 26/10/1995.

Art. 27 - AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO DI LIVELLO LOCALE

1. Sono aree produttive del settore secondario di livello locale quelle riservate allo svolgimento delle attività previste dall'art. 33 comma 1 e 2 delle Norme di attuazione del PUP, nel rispetto dei criteri di cui al comma 6 del medesimo articolo, e dall'art. 118 della L.P. 15/2015 e ss.mm.ii.
2. Ai sensi dell'art. 33 comma 6 lettera e) delle Norme di attuazione del PUP, e' ammessa, per ciascuna unità produttiva, l'abitazione del proprietario o del custode per un massimo di 400 mc di volume lordo fuori terra, purché la parte destinata ad attività produttiva abbia una cubatura di almeno 1000 mc di volume lordo fuori terra. Un'ulteriore unità abitativa, in aggiunta alla prima, può essere realizzata ai sensi dell'art. 117 comma 2 della L.P. 15/2015 e ss.mm.ii. La realizzazione delle unità abitative è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nell'art. 91 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
3. La disciplina delle aree produttive del settore secondario di livello locale fa riferimento a quanto disposto dall'art. 33 delle Norme di attuazione del PUP, dagli artt. 117 e 118 della L.P. 15/2015 e ss.mm.ii e dagli artt. 90, 91, 92, 93, 94 e 95 del Regolamento urbanistico- edilizio provinciale, a cui si rimanda per gli approfondimenti.

27.1 - esistenti - ZTO "D4"

1. Gli interventi edilizi in queste aree sono soggetti a permesso di costruire, nel rispetto dei parametri che seguono:
 - indice di copertura = max 60%
 - altezza massima =10,00 ml
 - altezza massima =12,00 ml per edifici realizzati con coperture a falde di tipo tradizionale con pendenze ricomprese fra il 30% ed il 40 % o valutate di volta in volta dalla commissione edilizia
 - distanza dai confini = come definito al successivo TITOLO SESTO;
 - distanza dalle strade = come da successivi art.li 30 e 31
 - distacco tra i fabbricati = come definito al successivo TITOLO SESTO;
2. E' consentita la costruzione a confine in presenza di muri di sostegno di terrapieni, purché il nuovo volume non superi l'altezza del terrapieno stesso.

3. Gli impianti dovranno essere attrezzati contro l'inquinamento dell'atmosfera, del suolo e delle acque, secondo la legislazione vigente, e con riferimento particolare alle disposizioni contenute nel Testo Unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (D.P.G.P. 26/1/1987, n. 1-41/Legisl.) e L.P. 6/91 sull'inquinamento acustico.

4. All'interno delle aree produttive del settore secondario deve essere garantita una superficie destinata a parcheggio, ai sensi dell'art. 60 della L.P. 04.08.2015, n. 15 e ss.mm.ii, secondo quanto stabilito dal Regolamento urbanistico- edilizio provinciale.

5. Almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere riservato al verde e devono essere piantati alberi di alto fusto nella quantità minima di 1 ogni 75 mq della superficie non edificata. Anche gli insediamenti esistenti saranno adeguati a questa prescrizione nel momento in cui si renderà necessario eseguire nuovi interventi diversi dalla manutenzione ordinaria.

27.2 – esistenti da riordinare e di nuovo impianto - ZTO "D4"

1. In alcune parti delle aree di cui al precedente art.26, individuate sulla cartografia del PRG e formanti raggruppamenti che si intendono ampliare e/o riordinare riaggregandoli in nuclei attrezzati, l'edificazione deve essere preceduta da Piani Esecutivi di Attuazione convenzionata di iniziativa privata, per i quali si applicano le norme del punto 27.1, con le destinazioni d'uso previste dal precedente art.26.

Art. 28 - AREE PER ATTIVITA' COMMERCIALI

28.1 - Disciplina del settore commerciale

1. Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento del P.R.G. alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della L.P. 30 luglio 2010 n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1339 dd. 01 luglio 2013 (Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante (Allegato modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 678 del 09 maggio 2014, n. 1689 di data 06 ottobre 2015 e n. 1751 di data 27 ottobre 2017) nonché delle modifiche introdotte con l'art. 35 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 (legge finanziaria) e con l'art. 14 della l.p. 11 giugno 2019, n. 2) di seguito: criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

2. Qualora le disposizioni normative provinciali richiamate dovessero subire delle modifiche, l'adeguamento avverrà d'ufficio senza necessità di adottare alcuna variante d'adeguamento.

28.2 - Tipologie commerciali e definizioni

1. Per i fini di cui alle presenti norme, le definizioni degli esercizi di vendita sono descritte nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla Del. G.P. n. 1339 dd. 01.07.2013 e s.m.i.. Ulteriori specificazioni sono contenute nel D.P.P. 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. e ss.mm.. In particolare si intendono medie strutture di vendita gli esercizi al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a mq. 150 e fino a mq. 800.

2. Ai fini delle presenti norme, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate equivale all'apertura di nuovi esercizi commerciali.

28.3 - Localizzazione delle strutture commerciali

1. Sul territorio del comune di Telve fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo l'insediamento di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita e l'attività di commercio all'ingrosso.

2. Negli insediamenti storici, individuati nella cartografia di piano regolatore, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni in tema di tutela dei centri storici e dei parametri edilizi delle presenti norme di attuazione ai sensi dell'art. 16 nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

3. L'insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell'ambito degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004, è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti ed indotti, sia quelli ambientali che tecnico-realizzativi determinati dall'intervento.

4. All'esterno degli insediamenti storici, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni delle presenti norme di attuazione per le singole aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita.

5. Non sono compatibili con la destinazione commerciale le seguenti aree:

- a) aree di servizio viabilistico
- b) aree per attività agro-silvo-pastorali, fermo restando le disposizioni di cui all'art 28.5;
- c) aree per attrezzature e servizi pubblici
- d) aree a verde privato e servizi alla residenza;
- e) fasce di rispetto.

28.4 - Attività commerciali nelle aree produttive del settore secondario

1. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale è ammessa l'attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall'articolo 33, comma 2 delle norme di attuazione del PUP.

2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso nei seguenti casi:

- a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP;
- b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP.

3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale esistenti, ed in riferimento a quanto contemplato dall'art.27, comma 1, sono inoltre ammesse le attività e gli esercizi commerciali di cui all'art. 118, comma 3 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15.

28.5 - Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli

1. Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del PUP e nei limiti previsti dal comma 2135 del Codice Civile e dal D.Lgs. 18.05.2001 n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001) nonché nel rispetto dell'articolo 116 bis della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.

28.6 - Attività commerciali all'ingrosso

1. Il commercio all'ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l'attività commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso.

2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale sono ammessi esercizi al dettaglio e all'ingrosso sia congiuntamente che da solo, di qualsiasi dimensione, limitatamente alla vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP.

3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale il commercio all'ingrosso di merceologie diverse da quelle del comma 2, può essere esercitato solo singolarmente e cioè in assenza di commercio al dettaglio.

28.7 - Spazi di parcheggio

1. I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le caratteristiche stabilite dal punto 10 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

2. Lo standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio è stabilito dalle disposizioni di cui ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, in particolare:

- a) all'interno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 dei criteri ;
- b) all'esterno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 3.2 dei criteri ;

3. L'estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l'intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione ai diversi settori merceologici in cui operano. Nel caso in cui le variazioni non siano soggette a permesso di costruire o a presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della legge urbanistica provinciale, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali è provato da certificazione di un tecnico abilitato a corredo della SCIA presentata al comune ai sensi della legge provinciale sul commercio. Nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia di edifici già destinati a commercio al dettaglio, per la medesima destinazione commerciale e nel rispetto della superficie commerciale preesistente, sono fatte salve le preesistenti dotazioni di parcheggi pertinenziali se, attraverso una specifica e documentata relazione tecnica, è dimostrata l'impossibilità di rispettare i parametri stabiliti ai punti 3.2 e 6.3 dei criteri provinciali di programmazione urbanistica del settore commerciale.

4. Per gli insediamenti destinati al commercio all'ingrosso esercitato in maniera autonoma (*cioè non congiuntamente al dettaglio*) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito dalla tabella A, .Spazi di parcheggio – Funzioni e standard, allegata al Regolamento urbanistico -edilizio provinciale di cui al DPP 19-05-2017 n.8-61 Leg.

5. L'attività commerciale multiservizio di cui all'articolo 61 della legge provinciale n. 17 del 2010 è esentata dalla realizzazione dei parcheggi.

28.8 - Altre disposizioni

1. Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 250 devono garantire la presenza di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Per le grandi strutture di vendita valgono le disposizioni stabilite dal punto 6.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

2. All'esterno dei centri storici, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all'apertura e all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a mq. 500, è subordinato al rispetto dei parametri edilizi di cui al primo paragrafo del punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

3. Nelle zone miste, subordinatamente alla presentazione di un piano attuativo soggetto a convenzione ai sensi della legge urbanistica provinciale, il Comune può disporre motivatamente la deroga ai parametri di cui alle lettere a), b) e c) del punto 3.3 e ai parametri stabiliti al punto 3.2, lettere c) e d) dei criteri provinciali. Deve in ogni caso essere assicurato il limite minimo di parcheggi pertinenziali di 0,5 mq per ogni metro quadrato di superficie di vendita.

28.9 - Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti

1. Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'apertura o all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita in edifici

esistenti, all'esterno di insediamenti storici ,vale quanto stabilito dal punto 3.5 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

28.10 - Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale massima

1. Per l'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale si applicano le disposizioni stabilite dai punti 3.2, 3.3, e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Nel caso di ampliamento di medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni, si applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

28.11 - Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita esistenti

1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita è consentito decorsi almeno 5 anni dalla data di attivazione dell'esercizio a seguito dell'apertura o dell'ultimo ampliamento ed entro il limite massimo per ciascun ampliamento del 20% della superficie precedentemente autorizzata, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal punto 6.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

28.12 - Criteri specifici nel caso di riqualificazione di edifici dismessi

1. Nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica e ambientale, per gli interventi finalizzati all'ampliamento di grandi strutture di vendita o delle medie strutture oltre la soglia dimensionale che utilizzano edifici dismessi da sottoporre ad interventi organici di riqualificazione anche sotto il profilo tipologico ed architettonico, insediati all'esterno degli insediamenti storici, si applica il punto 6.5, secondo periodo dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

28.13 - Valutazione di impatto ambientale

1. Per la valutazione di impatto ambientale (VIA) valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale;

28.14 - Area commerciale – LOTTIZZAZIONE S1

1. La zonizzazione del PRG individua l'area commerciale denominata S1 soggetta alla definizione di uno specifico piano di lottizzazione.

2. Gli interventi edilizi in queste aree sono soggetti a permesso di costruire, nel rispetto dei parametri che seguono:

- indice di copertura = max 60% con preferibile edificazione in blocchi articolati
- tipologia coperture = a falde (con esclusione delle coperture piane) con pendenze ricomprese fra il 30% ed il 40% o valutate di volta in volta dalla commissione edilizia
- altezza massima = 12,00 ml
- distanza dai confini = come definito al successivo TITOLO SESTO
- distacco fra fabbricati = come definito al successivo TITOLO SESTO
- distanza dalle strade = come da successivi art. 30 e 31
- Spazi a parcheggio = secondo le norme del precedente art. 28.7 con un minimo di 10% della superficie fondiaria
- Spazi a verde= 10% della superficie fondiaria

3. Oltre al rispetto dei disposti di cui agli articoli precedenti del presente titolo sono insediabili un massimo di tre unità residenziali (una per attività commerciale fino ad un massimo di tre) per il custode o titolare dell'attività con SUN massima di 130 mq per unità residenziale. Ciascuna a servizio dell'intera area, integrata architettonicamente con gli edifici commerciali.

CAPITOLO IV

NORME PER GLI INSEDIAMENTI TURISTICI

Art. 29 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE TURISTICHE

1. Gli impianti ed attrezzature turistiche si suddividono in:
 - 29.1 - aree alberghiere,
 - 29.2 - aree per campeggi,
 - 29.3 - rifugi,
 - 29.4 - aree sciabili e sistemi piste-impianti.
 - 29.5 – area per attrezzature extra - alberghiere di interesse collettivo (ostello della gioventù/colonia).
2. Per gli interventi di nuova edificazione e gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente è fatto obbligo la redazione di una relazione acustica atta a valutare le soluzioni tecniche da adottare in fase di esecuzione dei lavori, al fine di garantire i parametri fissati dal Piano di Zonizzazione Acustico Comunale e di rispetto del D.P.R. n.142/2004, a norma dell'art.11 della L.447 del 26/10/1995.

29.1 - AREE ALBERGHIERE

1. Il PRG individua sulla cartografia le aree destinate ad accogliere attrezzature alberghiere di nuovo impianto o esistenti da ampliare e razionalizzare, subordinato alle leggi di settore ed ai disposti di cui ai comma successivi. Le aree alberghiere sono inoltre disciplinate dall'art. 119 comma 1 e 2 della L.P. 15/2015 e ss.mm.ii e dall'art. 96 del regolamento urbanistico- edilizio provinciale, a cui si rimanda per gli approfondimenti.
2. Per gli interventi soggetti a solo permesso di costruire si applicano le seguenti norme:
 - a) gli edifici possono attuare gli ampliamenti esclusivamente attraverso l'utilizzo del termine percentuale ammesso ed indicato in cartografia in corrispondenza dell'edificio stesso, nel rispetto dei disposti di cui alle successive lettere c,d,e,f,g. L'ampliamento si intende riferito alla SUN dell'edificio esistente.
 - b) per gli edifici non identificati da appositi cartigli, oltre al rispetto dei disposti di cui alle successive lettere c,d,e,f,g il rapporto massimo di copertura:
non potrà essere superiore al 50% dell'area;
 - c) distanza minima dal ciglio delle strade:
non deve essere inferiore a quanto stabilito dagli artt.30 e 31 delle presenti Norme di attuazione;
 - d) distanza minima dal confine: come definito al successivo TITOLO SESTO;
 - e) distacco minimo tra fabbricati: come definito al successivo TITOLO SESTO;
 - f) parcheggi: all'interno del lotto deve essere riservata una dotazione di parcheggi ai sensi dell'art. 60 della L.P. 04.08.2015, n. 15 e ss.mm.ii., secondo quanto stabilito dal Regolamento urbanistico- edilizio provinciale.
 - g) verde alberato: almeno il 20% della superficie fondiaria deve essere sistemato a verde, con essenze ad alto fusto nella quantità minima di n.1 ogni 50 mq.
3. Nelle aree alberghiere sono ammessi la realizzazione di un alloggio per il gestore, nel limite di quanto stabilito dall'art. 119 comma 1 delle L.p. 15/2015 e ss.mm.ii, di un'ulteriore unità abitativa e di camere per il personale secondo quanto stabilito dall'art. 96 del Regolamento urbanistico- edilizio provinciale.
4. E' ammessa la destinazione commerciale dei piani terra dei fabbricati.
5. Per la nuova area ricettiva in loc. Laghetto di Musiera, oltre alle norme del precedente comma 2, è prescritta la tipologia a "baita" così come definiti nel manuale tipologico del censimento del patrimonio edilizio subordinato all'art.24 bis della L.P.22/91, con edifici isolati della superficie massima in pianta di mq.100,00 ciascuno ed altezza massima di m.5,50, con rapporto massimo di copertura non superiore al 30% dell'area. L'intervento è subordinato all'approvazione di uno specifico piano di lottizzazione

denominato R1. L'entrata in vigore della presente variante determina altresì che l'indice puntuale indicato nel cartiglio della cartografia di piano sia ridotto dal 100% al 15%.

6. In queste aree sono altresì ammesse le attività ricettive disposte dalla L.P.7/2002 "Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica", subordinatamente al vincolo della gestione unitaria così come previsto dall'art.3 della citata legge.

29.2 - AREE PER CAMPEGGI

1. Tali zone sono destinate all'allestimento dei complessi ricettivi turistici all'aperto di cui alla .L.P. 04.10.2012, n. 19, Legge provinciale sui campeggi, e relativo regolamento di esecuzione emanato con D.P.P. 15.07.2013 n. 12-114/Leg. Tali aree sono inoltre disciplinate dall'art. 119 della L.P. 15/2015 e ss.mm.ii e dagli artt. 96 e 97 del Regolamento urbanistico- edilizio provinciale, a cui si rimanda per gli approfondimenti.

2. Ai fini della realizzazione dell'area a campeggio dovrà essere predisposto idoneo progetto relativo al territorio interessato, composto dalla seguente documentazione:

- a) rilievo plani-altimetrico dell'area interessata con indicazione delle alberature esistenti;
- b) planimetria in scala idonea contenente l'ubicazione, tracciato e dimensione di tutte le strade interne e di accesso, ubicazione forma e dimensione dei posteggi, indicazione del tipo di pavimentazione adottata;
- c) planimetria riportante l'ubicazione di tutte le piazzole;
- d) progetto per la distribuzione interna della rete idrica, elettrica e telefonica, di quella relativa alle acque reflue di scarico, nonché precisazioni in ordine all'allontanamento dei rifiuti solidi urbani;
- e) specificazione della recinzione, sua ubicazione, con particolari dei relativi materiali e delle caratteristiche tipologiche (colore, ecc.);
- f) progetto completo di prospetti e sezioni degli impianti fissi relativi ai servizi igienici, di pronto soccorso, custodia e complementari;
- g) relazione illustrativa.

3. Per l'edificazione dei fabbricati destinati ad ospitare le attrezzature fisse attinenti al funzionamento del campeggio, ivi compresa l'abitazione del custode, del personale di servizio e dei servizi complementari, sono prescritte le seguenti norme:

- a) indice di utilizzazione fondiaria (Uf): non potrà superare 0,06 mq/mq;
- b) altezza massima: non potrà superare m.6.50;
- c) distanza minima dal ciglio delle strade: non deve essere inferiore a quanto stabilito dagli artt.30 e 31 delle presenti Norme di attuazione;
- d) distanza minima dal confine: come definito al successivo TITOLO SESTO;
- e) distacco minimo tra i fabbricati: come definito al successivo TITOLO SESTO;

4. Si dovrà garantire la recinzione completa dell'area destinata a campeggio con siepi continue o con alberature di alto fusto e l'adeguata dotazione di servizi igienici e di attrezzature comuni nelle misure stabilite dalle disposizioni in materia per le diverse categorie di campeggio.

5. All'interno delle zone per campeggi sono ammessi la realizzazione di un alloggio per il gestore, nel limite di quanto stabilito dall'art. 119 comma 1 delle L.p. 15/2015 e ss.mm.ii, di un'ulteriore unità abitativa e di camere per il personale secondo quanto stabilito dall'art. 96 del Regolamento urbanistico- edilizio provinciale.

29.3 - RIFUGI

1. I rifugi e i bivacchi esistenti sono mantenuti allo stato di fatto.

2. Sono ammesse operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

3. Nell'ambito naturale del Lagorai nuovi rifugi sono ammessi soltanto dopo l'approvazione del Piano Generale di Zona.

29.4 - AREE PER ATTREZZATURE EXTRA-ALBERGHIERE DI INTERESSE COLLETTIVO – COLONIE/OSTELLI

1. Nelle aree appositamente individuate sono ammesse le colonie così come definite dall'art.36 della L.P.15/05/2002 n°7.
2. Tali strutture sono destinate ad ospitare elusivamente le categorie di persone indicate nella denuncia di inizio attività redatta secondo le modalità dell'art.38 della L.P.15/05/2002 n°7, e che risultano dipendenti di amministrazioni o aziende pubbliche o private ovvero soci di enti, associazioni o altre organizzazioni operanti per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive.
3. Per gli interventi soggetti a solo permesso di costruire si applicano le seguenti norme:
 - a) ampliamento ammesso esclusivamente attraverso l'utilizzo del termine percentuale indicato in cartografia in corrispondenza dell'edificio stesso. L'ampliamento si intende riferito alla SUN dell'edificio esistente.
 - b) distanza minima dal ciglio delle strade:
non deve essere inferiore a quanto stabilito dagli art.30 e 31 delle presenti Norme di attuazione; c) distanza minima dal confine:
come definito al successivo TITOLO SESTO;
 - d) distacco minimo tra fabbricati:
come definito al successivo TITOLO SESTO;
 - e) parcheggi: all'interno del lotto deve essere riservata una dotazione di parcheggi ai sensi dell'art. 60 della L.P. 04.08.2015, n. 15, secondo quanto stabilito dal Regolamento urbanistico- edilizio provinciale.
4. E' consentita la realizzazione di attrezzature sportive- ricreative scoperte strettamente connesse alla funzione ricettiva.

TITOLO QUINTO

OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE

Art. 30 – STRADE

1. Il PRG indica le strade esistenti e le varianti di progetto: viabilità principale e locale esistente, viabilità esistente da potenziare, viabilità in progetto, svincoli selezionati.

2. Nei tratti di viabilità esistente da potenziare, in presenza di rilevante interesse paesaggistico-ambientale delle aree interessate, gli interventi di potenziamento ammessi si intendono limitati ad opere di ristrutturazione leggera dei tracciati, finalizzate esclusivamente a garantire la necessaria condizione di sicurezza al traffico veicolare, quali allargamento di curve pericolose, realizzazione di piazzole di scambio, ecc.

3. Le fasce di rispetto stradali e ferroviarie sono disciplinate dall'art. 61 "Fasce di rispetto stradali e ferroviarie" della L.P. 04.08.2015, n.15 e ss.mm.ii.. Ai sensi dell'art. 105, comma 5, del regolamento urbanistico- edilizio provinciale, vige quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995 come riapprovata con la deliberazione della Giunta provinciale n. 890 di data 5 maggio 2006 e successivamente modificato con le deliberazioni n. 1427 di data 1° luglio 2011 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013, a cui si rimanda per gli approfondimenti.

4. Le fasce di rispetto delle strade principali sono indicate nella cartografia del PRG secondo le indicazioni delle citate deliberazioni di cui al comma 3. In caso di incongruenza, prevalgono le norme citate al comma 3 del presente articolo.

Per le strade classificate dalla tabella B, allegata alla deliberazione n. 890/2006 e ss.mm.ii e riportata di seguito, come "altre strade", le zone di rispetto, anche se non indicate nella cartografia del PRG al di fuori delle zone specificatamente destinate all'insediamento, sono così definite:

- strade esistenti da potenziare = 20,00 ml
- strade di progetto = 30,00 ml.

5. Alle mulattiere e carrarecce esistenti e in disuso di larghezza inferiore a 2,50 ml. non si applicano le disposizioni del presente articolo, fatto salvo il rispetto della distanza dai confini stabilita dalle singole norme di zona.

6. Nelle fasce di rispetto stradali sono ammessi gli interventi previsti all'art. 6 della deliberazione n. 890/2006 e ss.mm.ii. Per gli edifici esistenti di cui al comma 3 dell'art. 6 della deliberazione n. 890/2006 e ss.mm.ii. è ammesso l'ampliamento massimo del 20% della SUN esistente oppure, in alternativa, un ampliamento massimo di 60 mq di SUN, indipendentemente dall'entità della SUN esistente, sempreché la parte in ampliamento non si avvicini al ciglio stradale più della parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente. E' sempre ammessa la destinazione d'uso residenziale.

7. Nelle fasce di rispetto sono ammessi gli impianti di distribuzione del carburante e le eventuali stazioni di servizio solo ove consentito dal PRG.

Nelle aree di servizio esistenti, indicate nella cartografia del PRG, sono ammesse le stazioni di rifornimento e di assistenza ai veicoli, nonché di ristoro agli utenti della strada.

Per gli interventi edilizi, per strutture di tipo ricettivo, valgono i seguenti indici:

- indice di copertura = 20%
- altezza massima = 7,50 ml.
- SUN massima = 620 mq
- distanza dai confini = come definito al successivo TITOLO SESTO;
- distacco dai fabbricati = come definito al successivo TITOLO SESTO;

8. Per le strade classificate dalla tabella C, allegata alla citata deliberazione n.890/2006 e ss.mm.ii e riportata di seguito, come "altre strade" le zone di rispetto, anche se non indicate nella cartografia del PRG, all'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento, sono così definite:

- strade esistenti da potenziare = 10,00 ml.
- strade di progetto = 15,00 ml.

Art. 31 - DISTANZE DELLE COSTRUZIONI DA OSSERVARE NEI CONFRONTI DEL LIMITE DELLE STRADE INTERNE ALLE AREE DI SVILUPPO URBANO

1. Nell'ambito delle aree per insediamenti a prevalenza residenziale, delle aree per attrezzature e servizi pubblici, delle aree produttive e delle aree per impianti a servizio dell'agricoltura, le distanze minime delle strade esistenti (con esclusione della viabilità a fondo cieco, al servizio dei singoli edifici o insediamenti) sono le seguenti:
 - ml.5,00 per strade di larghezza inferiore ai m. 7;
 - ml.7,50 per strade di larghezza compresa fra i 7 e i 15 m.;
 - ml.10 per strade di larghezza superiore a m. 15.
2. Da strade esistenti sono ammesse distanze inferiori nel caso di zone soggette a piani esecutivi di grado subordinato per comprovati motivi tecnici di organizzazione urbanistica.
3. Nel caso di ampliamento fuori terra di edifici esistenti nelle fasce di rispetto stradale alla data di entrata in vigore della L.P.26/87 è possibile derogare alla distanza minima dalle strade purché l'ampliamento non si avvicini al limite della strada più dell'edificio esistente e senza che vengano creati nuovi accessi. Per tali edifici, ricadenti in zone specificatamente destinate all'insediamento, è consentito l'ampliamento in sottosuolo anche in avvicinamento al ciglio stradale e fuori terra solo nel caso in cui già esistano edifici in adiacenza più vicini al ciglio stradale e a condizione che tale ampliamento non si avvicini al limite della strada più del predetto edificio esistente. L'entità massima dell'ampliamento è determinata nella misura del 20% del volume preesistente alla data di entrata in vigore della L.P.26/87.
4. Nelle fasce di rispetto stradale sono comunque consentiti gli interventi previsti al comma 6 dell'art. 6 della deliberazione n. 890/2006 e ss.mm.ii..
5. La distanza delle costruzioni da osservare dalle strade di progetto e da potenziare sono generalmente indicate graficamente in cartografia, in mancanza di questa indicazione per le strade di categoria compresa tra la 1 e la 4 valgono le larghezze come fissate nella tabella "C" nella deliberazione di Giunta Provinciale n.890 del 2006 e ss.mm.ii.; per il potenziamento delle altre strade valgono le distanze come previste dal comma 1 e per le strade di progetto è fissata in ml.10,00 misurata dall'asse della strada.

SEZIONE STRADALE

Delibera G.P. dd. 05/05/2006, n.890

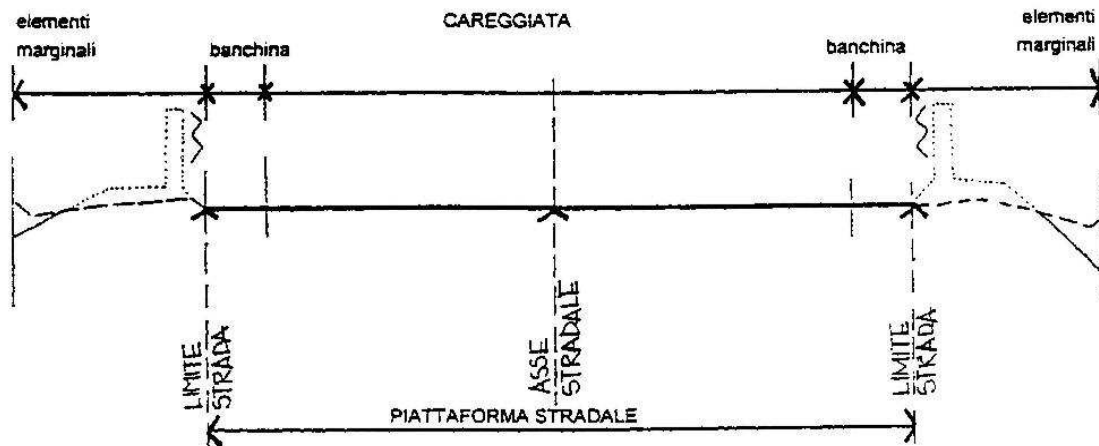


TABELLA A

CARATTERISTICHE DELLE SEZIONI STRADALI deliberazione della Giunta Provinciale 05/05/2006, n.890		
CATEGORIA	PIATTAFORMA STRADALE (in metri)	
AUTOSTRADA	-----	-----
I CATEGORIA	minima: 10.50	massima: 18.50
II CATEGORIA	minima: 9.50	massima: 10.50
III CATEGORIA	minima: 7.00	massima: 9.50
IV CATEGORIA	minima: 4.50	massima: 7.00
ALTRE STRADE	minima: 4.50*	massima: 7.00
STRADE RURALI E BOSCHIVE	-----	massima: 3.00
(*) al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni è ammessa una larghezza inferiore fino a mt 3.		

TABELLA B

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento deliberazione della Giunta Provinciale 05/05/2006, n.890				
CATEGORIA	strade esistenti	strade da potenziare	strade di progetto	raccordi svincoli
AUTOSTRADA	60	---	---	150
I CATEGORIA	30	60	90	120
II CATEGORIA	25	50	75	100
III CATEGORIA	20	40	60	---
IV CATEGORIA	15	30	45	---
ALTRE STRADE	10	20	30	---
La larghezza delle fasce di rispetto stradali si misura: - dal limite strada per le strade esistenti e le strade esistenti da potenziare; - dall'asse stradale per le strade di progetto; - dal centro del simbolo per i raccordi e/o svincoli. Limite della strada: è il confine della piattaforma stradale, così come appare nello schema dell'allegata tabella A, intendendosi essa come l'area pavimentata costruita dalla carreggiata destinata allo scorrimento dei veicoli più le relative banchine laterali ed escluse eventuali piazzole di sosta. Asse stradale: è la linea centrale della carreggiata per le strade esistenti e da potenziare; è quella risultante dalla simbologia della strumentazione urbanistica per le strade da realizzare.				
Qualora il Comune abbia approvato un progetto che definisca con precisione la posizione e l'assetto futuro delle strade da potenziare e di progetto, la larghezza delle fasce di rispetto diventa quella delle strade esistenti e si rileva sul progetto.				

TABELLA C

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE all'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento deliberazione della Giunta Provinciale 05/05/2006, n.890				
CATEGORIA	strade esistenti	strade da potenziare	strade di progetto	raccordi svincoli
AUTOSTRADA	*	---	---	150
I CATEGORIA	**	40	60	90
II CATEGORIA	**	35	45	60
III CATEGORIA	10**	25	35	**
IV CATEGORIA	**	15	25	**
ALTRE STRADE	5**	10**	15**	**
(*) = Per le autostrade esistenti, la fascia di rispetto è determinata ai sensi dell'art. 9 della Legge 24.07.1961, n.729. (**) = Larghezza stabilita dal presente Regolamento.				
La larghezza delle fasce di rispetto stradali si misura: - dal limite strada per le strade esistenti e le strade esistenti da potenziare; - dall'asse stradale per le strade di progetto; - dal centro del simbolo per i raccordi e/o svincoli.				
Limite della strada: è il confine della piattaforma stradale, così come appare nello schema dell'allegata tabella A, intendendosi essa come l'area pavimentata costruita dalla carreggiata destinata allo scorrimento dei veicoli più le relative banchine laterali ed escluse eventuali piazzole di sosta.				
Asse stradale: è la linea centrale della carreggiata per le strade esistenti e da potenziare; è quella risultante dalla simbologia della strumentazione urbanistica per le strade da realizzare.				
Qualora il Comune abbia approvato un progetto che definisca con precisione la posizione e l'assetto futuro delle strade da potenziare e di progetto, la larghezza delle fasce di rispetto diventa quella delle strade esistenti e si rileva sul progetto.				

Art. 32 - ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

1. il PRG individua nella cartografia la localizzazione di impianti tecnologici speciali di interesse generale, anche sovracomunale, ubicati all'interno o all'esterno dei centri abitati.
2. Il PRG individua nella cartografia, in linea generale, i siti destinati o destinabili a discariche di II categoria, tipo A, secondo la classificazione indicata nella delibera 27 luglio 1984 dal Comitato Interministeriale di cui all'Art.5 del DPR 10 settembre 1982, n.915.
3. Anche nei casi in cui la localizzazione di detti impianti sia indicata dal PRG, la precisa delimitazione topografica dell'area interessata e le prescrizioni edilizie si intendono demandate a specifica deliberazione comunale.
4. In ogni caso la localizzazione degli impianti tecnologici prevale su ogni altra diversa disciplina stabilita dal PRG, fermo restando che ad esaurimento o chiusura dell'impianto l'area dovrà essere ripristinata e destinata in conformità alla disciplina generale della zona.
5. Il PRG individua nella cartografia, i siti destinati alla realizzazione degli impianti di produzione di energia idroelettrica, delle opere di presa, delle condotte e dei relativi corpi di fabbrica di interesse comunale e sovra comunale.
6. Si applicano le norme del comma 2 del precedente Art.23.
7. Le aree per la raccolta dei materiali (CRM) sono individuate dal PRG nella cartografia del sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale. L'attuazione di dette zone per gli impianti, la raccolta e lo smaltimento differenziato dei rifiuti è prevista tramite la stesura del piano per lo smaltimento dei rifiuti ai sensi degli artt. 42 e 43 della L.P. n. 22/88 e ss.mm.. Tali aree sono destinate allo smaltimento differenziato dei rifiuti, dei macchinari e delle apparecchiature deteriorate ed obsolete.

TITOLO SESTO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZE

Art. 33 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ai sensi dell'art 59 comma 2 della L.P. 04.08.2015, n. 15 e ss.mm.ii., la disciplina in materia di distanze prevede l'adozione di apposita deliberazione della Giunta provinciale. Fino all'entrata in vigore della suddetta deliberazione della Giunta provinciale, vale quanto stabilito dall'Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011, n. 1858 di data 26 agosto 2011, n. 2918 di data 27 dicembre 2012, n. 1553 di data 26 luglio 2013 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013. L'Allegato 2, a cui si rimanda per gli approfondimenti, detta, per le diverse zone territoriali omogenee, la disciplina in materia di:

- a) distanze minime tra edifici;
- b) distanze minime degli edifici dai confini;
- c) distanze minime da terrapieni e murature e dei muri dai confini e dagli edifici.

2. Ai fini del presente articolo si specifica quanto segue:

- Il manto di copertura costituisce l'elemento impermeabile esterno di una copertura a falde inclinate (di norma tegole, lamiera, scandole,...) compresi i l istelli di ancoraggio; il pavimento di copertura costituisce l'elemento impermeabile esterno di una copertura piana (di norma piastrelle, guaine calpestabili,...) compresi gli elementi di appoggio.

- Le pareti si dicono antistanti quando, proiettando ortogonalmente i rispettivi fronti, la proiezione di un fronte si sovrappone all'altro fronte anche parzialmente.

Art. 34-35-36-37-38-39 ELIMINATI (Variante 2019 – adeguamento normativo)

Art. 40 – SCHEMA DI EQUIPARAZIONE DELLE DESTINAZIONI INSEDIATIVE PREVISTE DAL PIANO REGOLATORE GENERALE RISPETTO AL D.M.1444 DI DATA 2 APRILE 1968

1. Alle zone omogenee individuate dal d.m. n. 1444/1968 corrispondono le destinazioni d'uso urbanistiche previste dalle Norme di attuazione del Piano regolatore generale come di seguito esposto anche nel riferimento di dettaglio degli articoli:

- **zone A:** le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

Centro storico e nuclei antichi, tessuto urbano di antica formazione, singoli volumi edificati

- **zone B:** art.16.1 - le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A); si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore 0,47 mq/mq.

art. 19 - aree residenziali di completamento;

- **zone C:** le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
art. 20 - aree residenziali di nuova espansione, art. 21 – annessi residenziali, art. 29.1 – aree alberghiere;
- **zone D:** le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali;
art. 27.1 – Impianti produttivi esistenti, 27.2 – aree produttive da riordinare e di nuovo impianto; zone riconducibili alle D: le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti assimilati a quelli industriali;
art. 11 – Impianti a servizio dell'agricoltura, art.28 – aree per attività commerciali, art. 32 – attrezzature tecnologiche
- **zone E:** le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);
art. 9 – Aree agricole di pregio, art. 10.1 - Aree agricole di interesse primario, art. 10.2 - Aree agricole di interesse secondario;
- **zone F:** le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale;
art. 24 – servizi pubblici in tessuto urbano, art. 25.1 – aree a verde attrezzato, art. 25.2 – aree per attività sportive all'aperto ;
- **zone G:** zone non previste dal d.m. n. 1444/1968 ma presenti nei PRG e riconducibili alle zone F;
art. 7.3 – fasce di rispetto cimiteriale;
- **zone H:** zone non previste dal d.m. n. 1444/1968 ma presenti nei PRG e riconducibili alle zone E o C;
art. 22 – aree a verde privato.

TITOLO SETTIMO

NORME FINALI

Art. 41 - DEROGHE

1. Alle presenti Norme di Attuazione può essere autorizzata la deroga, ai sensi degli articoli 97, 98, 99, 100 della L.P 04.08.2015, n. 15 e ss.mm.ii.

Art. 42 - VARIANTI PERIODICHE

1. Il Piano Regolatore Generale può essere variato qualora ragioni sopravvenute lo rendano opportuno.

Art. 43 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico- edilizia vigente che risulti in contrasto con il P.R.G., espresso negli elaborati grafici in allegato e nelle presenti norme di attuazione, è sostituita con quanto previsto dalle tavole e dalle presenti norme.

2. Quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme viene disciplinato dalle Leggi e dal Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 44 - CRITERI DI SCOMPUTO DEGLI INDICI EDILIZI FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE

Per quanto riguarda i criteri di scomputo degli indici edilizi finalizzato al miglioramento delle prestazioni energetiche, si rimanda a quanto contenuto nella L.P. 03-03-2008 n.1 ed in particolare all'art. 86 ed all'allegato 1 alla deliberazione n.1531 del 25,6,2011 e s.m.i

Per quanto riguarda i nuovi edifici, per le demolizioni con ricostruzione e per gli interventi su edifici esistenti si evidenzia che nel caso di costruzioni in legno effettuate con materiale certificato secondo schemi riconosciuti di gestione forestale sostenibile (FSC o PEFC) è garantito uno scomputo degli indici edilizi delle murature perimetrali degli edifici, dei solai e delle coperture finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche.

Murature perimetrali: non sono computate le parti eccedenti i cm 30 di spessore convenzionale, ovvero la parte eccedente il muro perimetrale nel caso di edifici esistenti, per motivi di prestazione energetica fino ad un massimo di cm 20.

Solai: non è computata la parte eccedente i 30 cm convenzionali fino ad un massimo di cm 20 (all'intradosso o all'estradosso) per la realizzazione di impianti di riscaldamento radianti a bassa temperatura a pavimento e/o a soffitto e/o per la realizzazione di sistemi di ventilazione meccanica nei locali con recupero di calore. Per il primo e per l'ultimo solaio (verso sottotetti non riscaldati), in aggiunta a quanto sopra, non sarà considerata la parte eccedente i 30 cm convenzionali, fino ad un massimo di cm 20 per motivo di isolamento termico.

Coperture: non è computata fino ad un massimo di cm 25 la parte oltre l'estradosso della struttura secondaria della copertura (arcareccio).

Lo scomputo si applica all'intero edificio, a condizione che siano realizzate in legno almeno le pareti perimetrali di un piano, indipendentemente dal materiale utilizzato per la restante parte dell'edificio.

Per gli edifici che presentano livelli di prestazioni energetiche superiori a quelli obbligatori, oltre allo scomputo degli indici è riconosciuto un incremento volumetrico, determinato in rapporto al livello di prestazione energetica.

ALLEGATI**ELENCO BENI ARTISTICI E STORICI SOTTOPOSTI A TUTELA STORICO – ARTISTICA (art. 10 del D.LGS. 22.01.2004 n. 42)**

Numero	Denominazione	Particelle
1	Chiesa dell'Assunzione	p.ed. 1
2	Chiesa di S. Giustina	p.ed. 452/1
3	Castello di Castellalto	p.ed. 464 p.f. 998
4	Palazzo Buffa	pp.ed. 2/1, 2/2, 2/3, 3, pp.ff. 1, 2/1, 2/2 Parte delle pp.ff. 1347, 1614/2
5	Edicola dei Tromboni	
6	Edicola di S. Marco	
7	Villa d'Anna	p.ed. 643
8	Edicola con crocifisso ligneo	p.f. 630
9	Facciata biblioteca comunale	Parte p.ed. 6
10	Monumento ai caduti	Parte p.f. 629
11	Ruderi dell'ospedale militare Herta Miller Haus	Parte della p.f. 1313/2

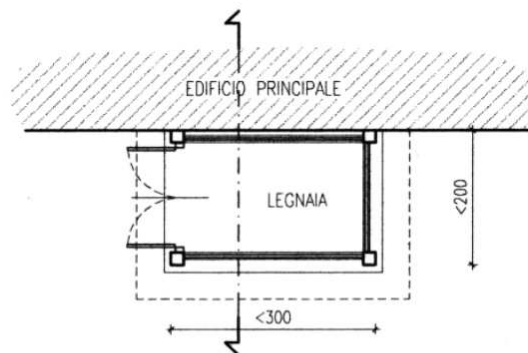
Nell'allegato vengono riportati i seguenti elenchi:

- 1) Beni architettonici dichiarati di interesse culturale ai sensi del D.L. 22-01-2004 n. 42
- 2) Aree, immobili, manufatti sottoposti a Tutela Indiretta ai sensi dell'art. 45 del D.L. 22-01-2004 n.42
- 3) Beni architettonici sottoposti alle disposizioni dell'art.12 del D.L. 22-01-2004 n.42 (ex art.5 riconosciuti di interesse)

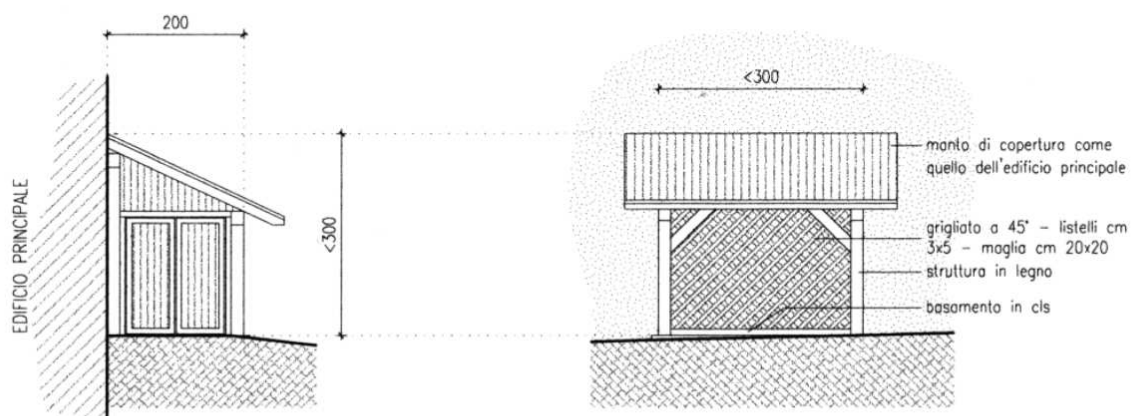
Seguono SCHEMI:

ART. 21 ANNESSI RESIDENZIALI (legnaie)

Art. 21 ANNESSI RESIDENZIALI (legnaie)
(in zona residenziale – in aderenza edificio principale)



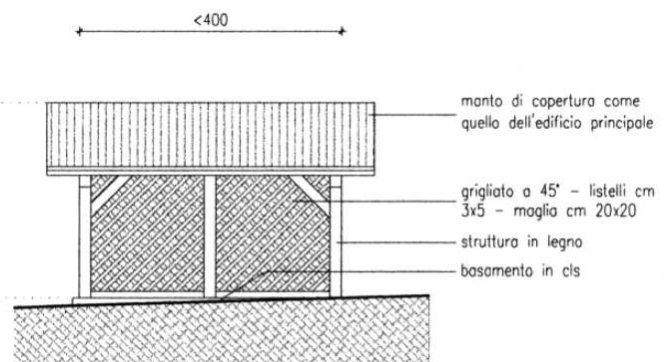
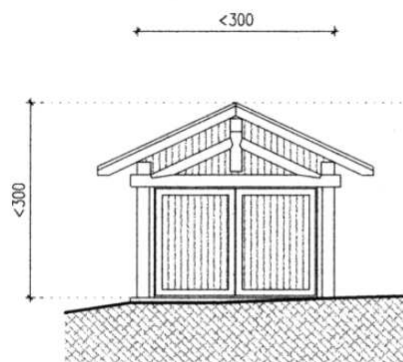
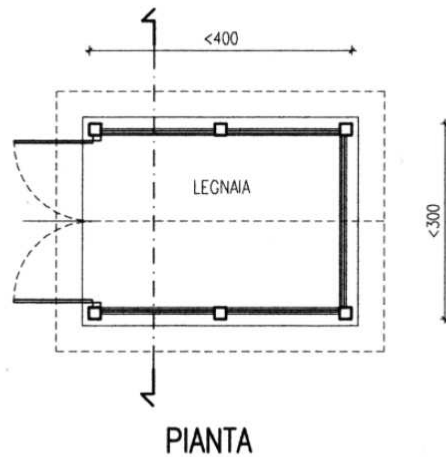
PIANTA



PROSPETTO LATERALE

PROSPETTO FRONTALE

Art. 21 ANNESSI RESIDENZIALI (legnaie) (in zona residenziale – isolato)



manto di copertura come
quello dell'edificio principale

grigliato a 45° - listelli cm
3x5 - maglia cm 20x20

struttura in legno

basamento in cls